



Voce libera e indipendente dell'associazione
Osservatorio nazionale amianto - Anno 1 - n.3

Salute e Lavoro

ambiente e lavoro

**Così detersivi
e smog
ci intossicano**

di Giancarlo Ugazio

ambiente e lavoro

**Una foto aiuta
le politiche
di genere**

di Fulvio Fornaro

amianto

**Inizia la rubrica
sulle "Eternit"
sconosciute**

parliamo di Fondo Fucile

mobbing


**L'oscuro male
dovuto
al lavoro**


di Ezio Bonanni

calendario

**Ona stimola
l'attività
legislativa**

Negli appuntamenti





Le altre "Eternit" sconosciute

Questo è un numero speciale. Intanto per i tempi. Abbiamo impiegato più di due mesi per realizzarlo, tante erano le notizie da decodificare e tanto veloce è stata la realtà in perenne movimento che ci ha costretto a folli rincorse e a continui cambiamenti. È con gioia e profonda stima che annuncio la recente pubblicazione del libro "Patologie ambientali e lavorative", di Giancarlo Ugazio e Ezio Bonanni, i due pilastri dell'Osservatorio nazionale amianto che hanno creato un capolavoro. Un libro alla portata di tutti e di cui, come vedrete, ci occuperemo anche nei successivi numeri.

Ma non solo. Il 28 aprile sarà celebrata la giornata per le vittime dell'Eternit con una manifestazione - oramai appuntamento annuale - a Casale Monferrato. È una specie di Shoà dell'amianto. Lì dove tutto è potuto accadere le vittime della sostanza killer precipitano in un baratro che sembra avere mai fine. Ma come la Shoà corre il rischio di annullare e far finire in un pericoloso dimenticatoio tutto quanto è "altro" da essa, tutte le altre tragedie altrettanto drammatiche, così, concentrarsi esclusivamente su Eternit e Casale sarebbe un errore.

La cronaca è troppo ricca di piccole Eternit in giro per l'Italia. Il Paese è costellato da fabbriche killer; discariche tossiche; piccole e apparentemente innocue cittadine dove nella disattenzione generale tutto è potuto accadere. È di esse che vogliamo parlare, grazie alla presenza capillare dell'Osservatorio nazionale amianto. Su questo numero cominciamo da sud, Fondo Fucile, nel messinese. Buona lettura.

Stefania Divertito

salute e lavoro

3 Scambio epistolare tra un'ammalata e il prof. Ugazio

Giancarlo Ugazio

4 I detersivi possono diventare nemici

Estratto dal libro Mcs

10-14 I presupposti giuridici delle malattie Mcs

di E. Bonanni

15 Anche una foto può aiutare la dignità

di Fulvio Fornaro

16 Una lettera dalla Shoà di amianto

di Tiziana Volta

17 Viaggio nelle Eternit che non si conoscono

di Pietro Currò

mobbing

18 Mobbing, la disamina completa

di Ezio Bonanni

In Parlamento

28 Le iniziative legislative nate grazie a Ona

di Redazione

news e incontri

32 Le notizie salvate dall'oblio

di Redazione

Periodico dell'Osservatorio nazionale amianto

Via Crescenzo, 2 - 00193 Roma. tel. 06/68309534; mail. avvbonanni@libero.it; giornale@salutelavoro.it; Portavoce e direttrice: Stefania Divertito. mail: s_divertito@hotmail.com; Presidente Osservatorio dott. Aldo Guerrera
Responsabile settore legale: Avv. Ezio Bonanni
Progetto grafico di Paolo Fabiani mail. paolo.fabiani@pescevolante.it

Una testimonianza sull'orrore causato dalle Mcs

Gentilissimo Prof. Ugazio, sono A.M.S., malata di MCS. Le porgo il grazie di una mia amica la quale 10 mesi fa ha perso a 49 anni il suo adorato marito e padre dei suoi 3 figli una delle quali ancora adolescente, Franco è morto per un mesotelioma, da adolescente lavorava in una fabbrica di Eternit e come garzone il suo compito era di spazzare la polvere di lavorazione. La mia amica proprio ieri doveva andare dal suo avvocato e le ho parlato del suo libro e mi ha chiesto di prestarglielo per farlo vedere al suo avvocato. Le ho detto che avrei nesso nel sacchetto dei guanti in modo che l'avvocato li calzasse per evitare che mi contaminasse il libro con le mani profumate di dopobarba. L'avvocato non lo ha nemmeno toccato e appoggiato sulla scrivania, ne ha letto la copertina e si è scritto i riferimenti per acquistarlo, ringraziando la mia amica per la segnalazione.

Caro Dottore, già conoscevo il suo sito www.grippa.org. Le faccio i complimenti anche per il sito e grazie, grazie, per non esser un medico pentito.

Io per la malattia sono in causa con Asl, Inps e datore di lavoro che mi ha negato la mia liquidazione con il motivo (minaccia/consiglio) di non fare denuncia di malattia professionale.

Con tanta stima.

A.M.S.

Gentile Signora A.M.S., è dovere mio esprimere a lei la mia gratitudine per l'apprezzamento dei frutti sia del mio lavoro di docente universitario (il sito web d'apertura - 2002) sia di quelli da pensionato (lo stesso sito dal 2007 ad oggi, più i tre libri, per il momento). Dal pensionamento in poi, lavoro il doppio di prima ma raccolgo soddisfazioni dieci volte maggiori, le promozioni sul campo come la sua sono preziosi mattoni di questi risultati. Quindi sia certa che non mi ha fatto perdere tempo, che non è prezioso per me ma che può essere utile per tanti sfortunati.

Pertanto, penso di farle cosa gradita segnalandole che: 1) sto per iniziare a andare a giro nel Belpaese per presentare il libro scritto con l'avvocato Ezio Bonanni; 2) ho programmato di scrivere una nuova monografia MCS-IV da inserire nel sito, entro il 2011, fatta a quattro mani insieme con una malata di MCS, giunta al terzo stadio per "merito" di medici cosiddetti "curanti"; 3) ho accettato l'invito dell'avv. Bonanni di partecipare con lui alla ristampa del suo libro "Amianto killer" per aggiornare la parte eco-sanitaria.

Alcuni particolari: per il punto 1, le richieste e il programma prevedono: Cossato-BI, Fiumicino, Lecce, Ferrara,

Sesto San Giovanni-Mi, Torino (Accademia di Medicina, e Polo biologico della Biblioteca centralizzata di Medicina-Chirurgia). Non potrò estendere troppo il ventaglio degli interventi divulgativi extramurali, sia per il logorio della mia età, sia perchè, dopo aver coperto la mia parte delle spese di pubblicazione, non vedo nè logico nè possibile coprire personalmente anche le spese delle trasferte;

per il punto 2, la sua storia clinica, così come quella della malata che sarà coautrice con me della monografia MCS-IV, e delle tante che costei mi sta convogliando, mi insegnano che purtroppo i sanitari non sono i vostri migliori alleati, soprattutto nella fase in cui voi state "decollando", l'unico periodo in cui potreste essere fermati. Le quattro immagini in quadricromia che ho voluto includere nel libro rappresentano l'allegoria che ho inventato per dare a voi la possibilità di fermarvi in tempo utile.

Affidarsi al medico non è sempre una sicurezza: 99 su 100 non ne sanno nulla, ho anche sentito dire da uno: «Che cosa è l'MCS, il Maurizio Costanzo Show?». Molti poi vi possono anche dire che la malattia l'avete voi nella testa (come è ben documentato nelle Monografie MCS-I, MCS-II e MCS-III). L'MCS-IV avrà come titolo "Progresso + Affari + Omertà + Ingiustizia = MCS. Storie cliniche di canarini della miniera del Belpaese". È ovvio che si parlerà di malattie ma non di malati (come sempre, non solo la privacy ma il segreto professionale dettato dalla deontologia medica saranno ottemperati), così come si metteranno a nudo i disastri iatrogeni; si parlerà di errori ed inadempienze sanitarie, nel più completo anonimato, ma conservando nella memoria nomi e cognomi, fatti e testimonianze. Le testimonianze delle vittime del progresso e della malasanità non insegneranno mai nulla a nessuno finchè rimarranno nel buio dell'omertà e del silenzio.


Concludo esprimendole le mie congratulazioni per il coraggio e per la lucidità con cui accompagna la sua consapevolezza di fronte all'MCS.

Suo, Giancarlo Ugazio

A Torino un incontro da non perdere

Si svolgerà a Torino, presso l'accademia di Medicina, sede quantomai prestigiosa, il 23 maggio alle 17.30 l'incontro organizzato con l'avvocato Ezio Bonanni e il professor Giancarlo Ugazio per la presentazione del loro prestigioso volume.

Si parlerà di medicina, di malattie, di lavoro ma non solo. È l'ambiente che ci circonda ad essere protagonista della giornata, in via Po, 18.



È un vero e proprio tour quello che accompagna gli autori del volume in giro per l'Italia.

Dopo gli incontri di Fiumicino sarà poi la volta della Sicilia dove l'Osservatorio nazionale amianto sta organizzando il suo congresso nazionale. Per ora la data è indicativa: ultimo fine settimana di maggio. Seguiranno i dettagli e le ultime notizie sugli appuntamenti delle "colonne" di Ona sul sito: www.osservatorioamianto.it dove tra l'altro quasi ogni giorno sono riportate le novità e le notizie che riguardano anche gli argomenti che trattiamo su Salute e Lavoro. Seguiteci!

Anche pulire i vetri può causare problemi alla salute



Giancarlo Ugazio
Medico

L'Mcs è una condizione clinica patologica devastante caratterizzata da una eziologia multifattoriale e una sintomatologia multisistemica. Tale complessità nosologica è una tra le cause delle tante e tristi controverse che stanno alla base di questo capitolo della patologia umana combattute attualmente su diversi ring di contrapposizione bidirezionale: tra sanitari e sanitari, tra sanitari e pazienti, tra pazienti e pazienti.

Per cominciare, qualche sanitario la chiama malattia rara e definisce un certo disagio la sintomatologia lamentata dai pazienti, qualcun altro si maschera dietro alla distinzione semantica tra malattia e sindrome, altri stimano che i malati siano troppo numerosi rispetto alla presunta rarità, pertanto costerebbero troppo all'erario se fossero tutelati per davvero, altri ancora nascondono la loro ignoranza accusando il paziente di aver lui nella testa il malanno, come se fosse pazzo, infine diversi sanitari, sui ring della contrapposizione, usano il colpo basso del teorema psichiatrico per mettere del tutto fuori gioco pazienti scomodi, sia dal punto di vista semeiologico, sia perché sono testimonianza vivente di quanto le società evolute di oggi sacrificino sull'altare del progresso e dell'edificazione del Pil.

Le storie cliniche riportate da Alison Johnson dimostrano che questo approccio, ispirato verosimilmente da interessi economici globalizzati, è transnazionale. Questa è proprio la causa principale di tanto pervicace ostilità di medici contro malati, simili sanitari sono proprio medici senza frontiere, nel senso della crudeltà.

Continuando, moltissimi agenti patogeni, chimici e/o fisici, che inquinano gli ambienti in cui vive e lavora la gente d'oggi, vengono in contatto con la totalità della popolazione; di essa, un individuo su dieci è predisposto geneticamente a perdere la tolleranza verso i veleni ambientali, poiché è venuto al mondo con un difetto

“ Qualche sanitario la chiama malattia rara... qualcun altro si maschera dietro alla distinzione semantica tra malattia e sindrome. ”

genomico delle capacità di eliminarli o di difendersi da essi.

Recenti ricerche scientifiche nel campo della genetica hanno trovato che l'Mcs è provocata dalla combinazione di: alterazione di geni + esposizione a composti chimici presenti nell'ambiente.

Christiane Tourtet afferma che è stato trovato che numerosi composti chimici nocivi sono capaci di trasformare geni normali in geni suscettibili. Una volta che i geni sono stati trasformati in geni suscettibili, o geni alterati, basta un'esposizione successiva a qualunque composto chimico per innescare l'Mcs.

Le stime più aggiornate di questo fenomeno di predisposizione valutano che dall'1 al 10% della popolazione generale è suscettibile di questo rischio. È verosimile che questa mutazione post-natale possa spiegare perché in certe collettività moderne la percentuale di gente a rischio superi il livello del 10%.

Quanto ai possibili agenti patogeni della condizione clinica, **i vantaggi del progresso che è decollato negli ultimi decenni attraverso la rivoluzione industriale (I, II e III) hanno avuto l'effetto collaterale di versarci addosso, esponenti, a: pesticidi, insetticidi, fumiganti, fertilizzanti, prodotti per la pulizia**

domestica, sbiancanti, ammorbidenti, rinfrescanti dell'aria, deodoranti, fumo secondario di tabacco, alcol denaturato, vernice fresca e solventi per vernici, colle, autoadesivi, tappeti, tendaggi, materiali nuovi per edilizia, inchiostri, toner emessi da fotocopiatrici e stampanti, carte senza inchiostro, carte per copiare prive di carbone, emissioni di scarico di motori a scoppio, benzina, nafta, propellenti, fumi emessi dalla combustione di legna (bruciatore del barbecue ed altri), profumi e fragranze (naturali o di sintesi), prodotti profumati, aromi per alimenti (concentrati naturali o sintetici), conservanti per cibi e per bevande, carta carbone, shampoo, prodotti per capelli (soprattutto pigmenti per le tinte, collanti e brillantanti), prodotti cosmetici (kohl e mascara), fumo d'incenso, solventi per lavaggio a secco, e virtualmente tutto ciò che si trova nell'ambiente.

Un importante agente patogeno è il mercurio dell'amalgama Hg-Ag con cui vengono otturate le cavità cariose dei denti; esso si libera lentamente nel cavo orale, viene assorbito dalle mucose dell'apparato gastroenterico, poi provoca neuro- e nefro-tossicità.

Secondo alcuni, la liberazione dell'Hg dall'amalgama dentaria sarebbe esaltata dai campi elettromagnetici.

Un altro composto chimico patogeno è una molecola naturale estratta dagli agrumi, il limonene, che trova impiego nelle pulizie degli ambienti, come corroborante della candeggina, della formaldeide, della citrullina, con le quali può svolgere un'azione surrettizia di sinergismo, sia per efficacia della pulizia, sia per rischio tossicologico.

Tra le Vittime del Progresso, di Alison Johnson, la storia clinica n. 20 di Connie, medico anatomopatologo, la quale riconosce di essersi marinata impunemente per lunghi anni con la formaldeide dei fissativi dei pezzi istologici, ma che è diventata ipersensibile quando è stata esposta anche al cloro della candeggina + il limonene e la citrullina, è emblematica di questi effetti nocivi ad effetto cocktail, noti solo ai pochi iniziati del tipo di Jean Huss dell'Assemblea della Comunità Europea.



FIGURA 1. Agenti ambientali patogeni della perdita di tolleranza

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ① DETERSIVI | ② PROFUMI |
| ③ COSMETICI | ④ PIGMENTI (tinte per capelli) |
| ⑤ ACROLEINA (da friggitura di olii vegetali) | ⑥ INSETTICIDI |
| ⑦ CONCIMI CHIMICI | ⑧ MERCURIO (da amalgama dentaria) |
| ⑨ FUMO DI TABACCO | ⑩ OLIO DI TESSITURA (abiti nuovi) |
| ⑪ VOC (da colle di moquette e di tappezzerie) | ⑫ TONER (fotocopiatrici e stampanti) |
| ⑬ FUMI DI CATRAME (asfaltatura) | ⑭ FUMI DI SCARICO (di motori Diesel) |
| ⑮ AGENT ORANGE (erbicidi) | ⑯ FUMI DI PETROLIO (pozzi incendiati) |

In tema di agenti patogeni e di relativa esposizione, va ricordato che per circa l'85% dei malati di Mcs sono donne, mentre per circa il 15% sono uomini. Questi dati di fatto non dipendono dal genoma legato ai cromosomi sessuali X e Y, piuttosto sono in relazione col tipo di esposizione nell'ambiente di vita dei soggetti, predisposti geneticamente e affetti dalla

perdita di tolleranza ai veleni ambientali. La donna, in casa o sul lavoro, come padrona o come colf, è esposta massicciamente, per parecchie ore al giorno, a quella moltitudine di agenti patogeni che sono i preparati per la pulizia e il mantenimento della dimora domestica, elencati in precedenza, così come anche nei luoghi di lavoro cui attende un'addetta alle pulizie.

Sull'organismo della donna, più che per l'uomo, gravano tutte le molecole nocive che fanno parte della formulazione della quasi totalità dei preparati cosmetici di cui lei fa un uso ragguardevole. Nella terza posizione dell'elenco si possono poi considerare tutti i pesticidi che una donna col pollice verde usa in prevalenza, rispetto ad un uomo, per proteggere le sue piante in

FIGURA 2.
Allegoria Il
pilotsa del-
l'aereo è
allegorica-
mente il
soggetto
predisposto
all'MCS.

1. Evoluzione verso l'MCS di soggetti predisposti ed esposti a veleni ambientali



0 Km/h

L'iter diagnostico - terapeutico illustrato in molte storie cliniche, che è improntato più sulla tecnica di evitare le esposizioni che intervenire con farmaci, dimostra senza ombra di dubbio l'importanza e l'efficacia di individuare in tempo utile e di capire il suono dei campanelli d'allarme, di pari passo con le luci rosse delle spie di pericolo.

2. Evoluzione verso l'MCS di soggetti predisposti ed esposti a veleni ambientali



50 Km/h

↑ CEM
↑ VACCINI
↑ ASFALTO
↑ PESTICIDI ERBICIDI
↑ FUMO DI TABACCO
↑ FUMO DA BRACIERI
↑ ACROLEINA DA FRITTURA
↑ SOLVENTI PIGMENTI TONER
↑ FUMI DI MOTORI A SCOPPIO
↑ PROFUMI FRAGRANZE AROMI
↑ DETERSIVI E DISINFETTANTI
↑ EMISSIONI DI INDUMENTI NUOVI
↑ VOC DOMICILIARI E DI AMBIENTI CONFINATI

3. Evoluzione verso l'MCS di soggetti predisposti ed esposti a veleni ambientali



250 Km/h



4. Evoluzione verso l'MCS di soggetti predisposti ed esposti a veleni ambientali



Tutto questo concerne la prevenzione, secondaria ma il più precoce possibile, del lungo decollo in quota che caratterizza quella progressiva ed irreversibile perdita di tolleranza che è propria del malato di MCS, come fosse un aeromobile votato ad un infausto destino, quanto alla qualità e all'attesa di vita.

FIGURA 3. A mano a mano che il soggetto somma esposizioni ad elementi patogeni si manifesta la perdita di tolleranza.

casa contro i parassiti, insieme con i fertilizzanti sintetici che impiega per stimolare la rigogliosità delle sue piante. Questi rapporti si ripianano quando si prendono in considerazione le possibili esposizioni dell'agricoltore e della contadina: in queste circostanze, uomo e donna praticamente si equivalgono, quanto a rischi. Un altro aspetto peculiare dell'esposizione agli agenti patogeni che possono provocare la perdita della tolleranza, è che, da un punto di vista strettamente eziologico, non c'è differenza tra l'esposizione occupazionale e quella dell'ambiente di vita per la stessa molecola, o per il medesimo agente fisico. La patologia conseguente potrebbe differire leggermente nei due tipi di ambiente, perché ciascuno di esso può esporre l'organismo bersaglio a dosi diverse e per tempi differenti; tuttavia ciò che è neurotossico o nefrotossico in un posto, lo è anche nell'altro. Per esempio, il mercurio usato nell'amalgama delle otturazioni dentarie può causare disturbi comportamentali sia nell'odontoiatra (ambiente lavorativo), sia nel paziente (ambiente di vita). Tuttavia il sanitario, a qualunque specialità disciplinare appartenga, farebbe bene a tener conto degli effetti di sinergismo e/o di potenziamento tra le tre categorie di veleni ambientali.

Passato in rassegna il vasto ventaglio balistico dei proiettili – gli agenti patogeni – **vediamo ora quali bersagli del nostro organismo sono pronti alla loro azione nociva**, quali sintomatologie possono derivare da essa, e come. Dal momento che i tessuti e gli organi che fungono da porta d'ingresso dei composti chimici sono anche il primo bersaglio dei veleni esogeni e costituiscono il teatro delle prime manifestazioni morbose.

Infatti le prime vie dell'apparato respiratorio e di quello gastroenterico, cioè narici, seni paranasali, rinofaringe, laringe, trachea, bronchi, alveoli, da un lato, e cavo orale, orofaringe, esofago, stomaco, fegato, altri organi collegati all'apparato digerente, dall'altro, possono manifestare, rispettivamente: rino-sinusiti, starnuti, tosse, dispnea, asma, sibilo inspiratorio, tracheite, bronchite, secchezza del rino-faringe e dell'oro-faringe, edema del-

“ **Colpiti in prima istanza il cavo orale e le prime vie dell'apparato respiratorio.** ”

le relative mucose, ulcerazioni della mucosa orale, edemi gengivali, nausea, vomito, insufficienza funzionale epatica, epatomegalia, splenomegalia, crampi allo stomaco, reflusso gastro-esofageo, costipazione, stipsi, diarrea, incontinenza anale.

Un'altra importantissima via di ingresso e di contatto per i veleni ambientali è il tegumento cutaneo. Va da sé che il derma partecipa manifestando eruzioni cutanee, fenomeni flogistici, e disturbi del circolo sanguigno periferico, quali le ecchimosi spontanee, tutti sintomi patogenomici della dermatopatia da veleni ambientali.

La mucosa olfattiva posta nella cuspide delle cavità nasali è un'eccezionale via d'ingresso diretto per alcuni agenti patogeni di origine ambientale. Tale situazione riveste un'importanza particolare in quanto un veleno esogeno come il manganese, metallo pesante diffuso dalla metallurgia e da attività tecnologiche ad essa collegate, come la saldatura autogena, può penetrare direttamente nel sistema nervoso centrale, attraverso la scorciatoia della mucosa olfattiva e dalle vie nervose del primo paio dei nervi endocranici, by-passando quella providenziale barriera protettiva ematoencefalica che normalmente difende il cervello contro i veleni esogeni, ad eccezione della condizione clinica, incipiente o conclamata, dell'Mcs. Infatti, secondo la letteratura scientifica, l'efficienza di questa barriera di difesa è infirmata dagli effetti negativi del ciclo del perossinitrile, deno-

minato NO/ONOO da Martin Pall. Questo metallo pesante, localizzato successivamente nei nuclei delle base cerebrale, il talamo, provoca quei disturbi che provocano il tremore involontario del morbo di Parkinson. D'altra parte, una sorgente insospettata del manganese è costituita dall'assunzione scervellata di esso nel complesso degli integratori alimentari (dall'alluminio allo zinco, A ÷ Z). A differenza del caso precedente, osservato per causa di lavoro, questo ha una motivazione salutistica, ma è volontario e, dal punto di vista eziopatogenetico, è la stessa cosa.

Ritornando al **sistema nervoso centrale**, esso partecipa al risentimento sintomatologico con emicrania, cefalea a grappolo, calo della memoria, labilità emozionale, sonnolenza, affaticabilità acuta, più o meno improvvisa, deficit di coordinamento, vertigini, perdita dell'equilibrio, disturbi del coordinamento, disturbi della concentrazione, disturbi della parola, dislessia e disartria, dismetria, depressione, insonnia, iperreattività, disturbi d'attenzione, disturbi d'apprendimento, nevralgie. L'insieme di tutti questi sintomi neuro-tossicologici viene regolarmente sfruttato da quei sanitari che vogliono passar per matti i malati di Mcs. Però si deve tener conto che costoro sono venuti al mondo sani di mente, ma hanno perso buona parte delle funzioni dell'encefalo in seguito all'esposizione ai veleni ambientali portati dal progresso. Si deve anche ammettere che la labilità emozionale, uno dei sintomi della neurotossicità subita dalla gente affetta dalla condizione clinica, potrebbe essere la ragione per cui, sui vari ring della contrapposizione bidirezionale citati all'inizio, aleggiano frequentemente comportamenti di diffidenza, di gelosia, di protagonismo, di separatismo, di dirigismo, tra pazienti e pazzienti. Il 90% della popolazione generale non predisposto e indenne dall'Mcs dovrebbe esercitare la miglior comprensione, e tolleranza, verso questi atteggiamenti che possono disturbare ma che sono sempre nei limiti della buona fede. Infatti non è facile comportarsi in un modo che la maggioranza della popolazione definirebbe normale per i soggetti




FIGURA 4. Dagli agenti eziologici alla perdita di tolleranza

che devono affrontare una condizione clinica veramente devastante.

Dal canto suo, l'apparato neuromuscolare manifesta tic, tremori, fascicola-

zioni, crampi e spasmi muscolari, e crisi convulsive. Lo scheletro e le articolazioni manifestano dolenzie delle giunture ed artriti reattive.

Tra gli organi di senso, l'orecchio partecipa con acufeni, otalgia, prurito al canale uditivo, sordità; l'occhio presenta secchezza, dacrioreea (accentuata lacrimazio-



ne), dolori, infiammazioni congiuntivali, mentre il visus può subire diminuzioni, con visione confusa.

Alla sindrome possono partecipare i segni di disturbi metabolici, quali l'acidità, o piroosi, conseguente all'assunzione di composti che risultano nocivi, l'intolleranza a particolari alimenti, soprattutto le solanacee, i frutti vegetali contenenti solanina - un veleno naturale a cui sono particolarmente sensibili i malati di Mcs - (pomodoro, peperone, melanzana, patata), dipendenza da particolari alimenti, intolleranza a farmaci, insofferenza al caldo e al freddo, reazioni contro tutto.

L'apparato genito-urinario può manifestare incontinenza vescicale, pollachiuria, stranguria, nicturia, enuresi, paralisi del muscolo detrusore della vescica, dolenzia ai reni.

L'apparato cardio-circolatorio può essere interessato da shock anafilattico o da agenti nocivi, palpitazioni cardiache, prollasso della valvola mitrale, edemi circoscritti.

A carico dell'apparato endocrino possono comparire squilibri dell'increzione dell'ormone tiroideo.

Nell'ambito delle manifestazioni oggettive della sindrome, il sanitario può incontrare una profonda ed imprevedibile variabilità dei sintomi evocato dal medesimo agente patogeno tra un individuo e l'altro, tanto che questa caratteristica potrebbe configurare una popolazione di soggetti affetti dalla condizione clinica come un campione emblematico di biodiversità, capace di sconvolgere le carte del gioco diagnostico nelle mani di qualunque sanitario, soprattutto se è poco esper-

“ Il sanitario può incontrare una profonda e imprevedibile varietà di sintomi. ”

Una volta superato l'orizzonte clinico che, nel caso della sensibilità chimica multipla è anche un punto di non ritorno, la sindrome risulta irreversibile, secondo Christiane Tourtet, non curabile. L'unica possibilità che il paziente ha di contenere o di arrestare la progressione della gravità delle patologie e dei sintomi è quello di evitare ulteriori esposizioni che lo stesso soggetto ha precedentemente riconosciuto essere causa dei suoi singoli sintomi, possibilmente anche con l'ausilio dell'arte sanitaria, evento piuttosto problematico. Questa è la ragione fondamentale che rende valido, prezioso, ogni tentativo di prevenzione. Si sa che, in genere, questa pratica può essere di tipo primario oppure secondario. Nel caso dell'Mcs, il soggetto, a meno che non sappia già aprioristicamente, grazie a esami preliminari del genoma e dell'assetto dell'equilibrio della bilancia perossidativa, che è predisposto geneticamente e/o che è a rischio metabolico, non può far di meglio che interrom-

pere immediatamente e continuare ad evitare le esposizioni a qualunque agente patogeno di cui abbia sperimentato, osservando i sintomi corrispondenti, e riconosciuto la nocività per se stesso. Si tratta in questo caso di prevenzione secondaria, messa in atto dopo la comparsa degli indicatori biologici di danno (sintomi).

Per quanto concerne la **prevenzione primaria**, sarebbe buona prassi praticarla per la popolazione generale, non solo per il 10% predisposto. Con questi intendimenti, prima il progettista degli ambienti confinati che saranno luoghi d'abitazione, di lavoro, di ricovero per diagnosi e cura, di didattica e di insegnamento, di culto, di sport, di spettacolo ecc., poi il gestore della manutenzione delle strutture dette in precedenza dovrebbe tener conto che i valori limiti soglia (T.L.V., threshold limit value) che sono dettati dagli organismi regolamentatori, e aggiornati periodicamente, devono essere ridotti ad almeno un decimo dei valori che sono adatti alla popolazione generale, se si vuol proteggere l'incolumità della frazione predisposta all'Mcs. Ciò nonostante, non si può escludere che, anche esposizioni a concentrazioni o dosi minimali possano innescare un lento processo di perdita della tolleranza ai veleni ambientali, che può alla fine essere esaltato irrimediabilmente da un'esposizione scatenante. Le storie cliniche dei 57 Canarini della miniera di Alison Johnson e le 20 anamnesi della monografia MCS-III (www.grippa.org) sono emblematiche al riguardo.

A proposito di terapia, nonostante la perentoria sfiducia nelle possibilità di cura dell'Mcs, nessuno può negare l'utilità, almeno come dovere morale, se non deon-



tologico, di compiere ogni tipo di tentativo, ponendo in essere interventi commissivi oppure omissivi.

I primi consistono nel somministrare molecole antiossidanti, nel tentativo di ripianare lo squilibrio generalizzato della bilancia perossidativa che consegue all'instaurarsi del circolo vizioso del NO/ONOO, con acido ascorbico e glutazione ridotto, composti idrosolubili, oppure con tocoferolo, molecola liposolubile. I secondi consistono nell'evitare o nel ridurre al minimo le esposizioni nocive, quali la somministrazione parenterale di ferro inorganico per una terapia marziale, pericolosa e talvolta inutile, le anestesie con farmaci gassosi, il consumo di alimenti derivati dall'ittiofauna (pesce) veicolo di mercurio e, infine, l'applicazione di otturazioni dentarie eseguite con amalgama di mercurio-argento.

ASPETTI GIURIDICO-LEGALI DELL'MCS

(Tratto dalla parte specifica dell'opera "MCS-AMIANTO & GIUSTIZIA" di Ezio Bonanni e Giancarlo Ugazio, Edizioni Minerva Medica, Torino, 2011)

A proposito della conservazione dell'ambiente, da un lato, e della salute della collettività, dall'altro, è utile e doveroso ricordare che, nella giurisprudenza a livello europeo è avvenuta recentemente una rivoluzione copernicana con l'assestamento della gerarchia delle fonti del diritto.

Questo progresso culturale - rivoluzionario - delle collettività degli Stati Membri dell'Ue, il nuovo status del Vecchio Continente, si è concretato con il Trattato di Lisbona (sottoscritto dai capi

“ L'unica possibilità che ha il paziente di contenere la progressione della gravità delle patologie è di evitare ulteriori esposizioni. ”

di Stato e di governo dei paesi europei il 13 dicembre 2007 ed entrato nell'ordinamento giuridico della nostra Repubblica con la legge n. 130 del 2 agosto 2008). Dall'articolo 6 di questo Trattato discendono sia l'effettiva entrata in vigore della Carta di Nizza sia il recepimento della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Dagli articoli 2 e 8 della CEDU discendono gli obblighi degli Stati Membri della tutela dei diritti della persona, tra i quali il diritto alla salute, all'ambiente salubre, che presuppone il rispetto della persona privata e della residenza privata, anche nei confronti delle immissioni di inquinanti e di ogni altro agente patogeno, finalizzati al rispetto della vita (art. 2

CEDU).

Tutta questa materia giuridica innovativa si ispira alla Dichiarazione di Alma Ata, punto I (1978) secondo la quale la salute può essere definita come completo benessere fisico, mentale e sociale, e non semplicemente assenza di malattia o di infermità. Il Titolo XX del TFUE (Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea) nell'articolo 191, traccia le modalità per la realizzazione della tutela della salute e della salubrità dell'ambiente, ancorandola sui principi della precauzione e della azione preventiva (prevenzione primaria), e sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonchè sul principio chi inquina paga.

Qualora i fatti non evollesero in senso ottimale, secondo il dictum e la ratio delle norme europee citate in precedenza, a causa di inadempimenti degli obblighi suddetti, per comportamenti sconsiderati ed imprudenti, si tradurrebbero nella violazione delle norme di cui all'art. 8, in relazione con l'art. 2, della CEDU. Tale illecito legittimerebbe la condanna dello Stato Membro a risarcire i danni sofferti dal cittadino.

Grazie alla rivoluzione copernicana dell'ordinamento giuridico dell'UE, e in cascata dei singoli Stati Membri, il cittadino dispone ora della facoltà di azione diretta di tutela dei suoi diritti, potendo adire alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di Strasburgo, secondo quanto prescritto dagli articoli 34 e 35 della CEDU.

(Ezio Bonanni)



UNA SCIENZA AUTOREFERENZIALE NON PARLA PIÙ AIMALATI

Quando un uomo-di-scienza fa ricerca, generalmente pubblica i risultati di questo suo lavoro, così la comunità scientifica è informata del progresso che essi rappresentano. Lo strumento impiegato comunemente per tale pubblicizzazione si identifica con le riviste scientifiche specialistiche, dedicate alla singole discipline, dalla medicina alle scienze biologiche, alla farmacia, alla chimica, alla fisica e così via. Le case editoriali che svolgono il lavoro di pubblicare i lavori scientifici, in riviste periodiche su supporto cartaceo oppure informatico, da un lato devono cautelarsi sull'attendibilità scientifica delle ricerche e dei relativi risultati presentati dagli autori per la pubblicazione, mentre dall'altro addebitano agli autori stessi sia le spese di pubblicazione, sia quelle affrontate per compensare gli esperti membri degli appositi comitati redazionali che valutano l'attendibilità scientifica del materiale da divulgare.

È ovvio che questo lavoro di vaglio non può essere svolto da personale estraneo alla scienza stessa, per esempio un amministrativo, quindi alla bisogna sono invitati o chiamati a prender parte scien-

ziati operanti nello stesso settore di ricerca. Va da sé che "la scienza referenzia se stessa", per interposta persona, senza escludere il conflitto di interessi. Per questo scopo è stato inventato il peer review, o referente imparziale, teoricamente al di sopra delle parti. In realtà è inevitabile che tutti i più bei nomi di un certo settore valutino, oggi, il lavoro di colleghi affini, dai quali, domani, saranno esaminati per i loro prodotti scientifici. Il "voto di scambio", in questo tourbillon interattivo, non è per nulla escluso a priori, anche se ci si attende teoricamente che questi controllori siano al di sopra della parti.

Poi, negli ultimi decenni, a far tempo dagli anni 1950 in poi, qualche impresario preminente nei cartelli delle case editoriali ha inventato un parametro di misurazione del valore scientifico delle pubblicazioni: si tratta del cosiddetto impact factor, un metro che spesso è elastico, a causa dell'interscambio dei favori tra gli scienziati, ma ormai è sempre usato per valutare la "bravura" degli attori. Esso forma un "castelletto", un patrimonio di cui vanno fieri gli scienziati, soprattutto quelli che manipolano la salute della gente. Da esso dipende sia la progressione della carriera personale, sia l'entità dei finanziamenti dei progetti della ricerca futura degli stessi personaggi. Una piccola antologia biblio-

grafica di questo aspetto discende dai lavori di J. Stegmann (1997) e D. Schonbaert & G. Roelants (1998) che hanno trattato criticamente l'argomento. Però, al di là dell'aspetto esteriore, asettico ed elegante, di questa pratica applicata dalla scienza, come un francobollo su una busta da lettera, è utile che il profano, quel soggetto che è il fruitore dei farmaci, assunti per i due forami estremi del suo tubo gastroenterico, sappia che l'impact factor, in ultima analisi, potrebbe funzionare come una vera esca commerciale. Infatti, esso è paragonabile alla scheda di fedeltà di un esercizio commerciale, che colleziona i punti accreditati in proporzione dei quattrini spesi negli acquisti, e dà diritto a regali appariscenti ma talvolta superflui ed inutili. Ma i pesci abboccano sempre.

Dubbi sull'attendibilità morale dei referenti dell'attendibilità scientifica del lavoro eseguito dai membri di una cerchia ben delimitata di soggetti, aulici epigoni della cosiddetta "comunità scientifica", trovano un esplicito riscontro in un discreto numero di specifiche pubblicazioni scientifiche venute alla luce in questi ultimi anni. Esse considerano con pari valenza sia le pubblicazioni scientifiche finanziate da strutture pubbliche o da enti governativi, sia quelle foraggiate dall'impresa privata, soprattutto quella farma-



ceutica (H. K. Abrams, 1992; E. K. Silbergeld, 1997; I. F. Purchase, 2004).

Secondo queste analisi, nel primo versante, prevalgono gli interessi della consorceria degli scienziati che si alternano nelle posizioni di controllori e di controllati. Invece, nel secondo versante, l'interesse economico-finanziario dei produttori dei beni di consumo, farmaci compresi, che si fingono benefattori ed impegnano parte dei loro introiti per potenziare il rientro in cassa di molto più denaro mediante la promozione delle vendite, troppo spesso fa aggio sugli scrupoli della moralità degli operatori addetti all'impresa "scientifica".

Tutto questo potrebbe anche essere tollerato da chi non sa, o nemmeno immagina, se si tratta di scienza pura ma, quando è in gioco la salute della gente, il magma degli interessi in conflitto con il suddetto bene indisponibile (la salute) non è più tollerabile. Non c'è dubbio che con la salute non si possa scherzare.

Questo è un convincimento che ho acquisito molto presto nel corso della mia vita accademica. Il mio curriculum vitae et studiorum riferisce che ho fatto il mio ingresso nell'accademia nel 1951, quale studente di medicina-chirurgia, ne sono uscito medico nel 1957, e vi sono rientrato quasi subito, nel 1958, quale assistente

straordinario, cioè uomo-di-scienza apprendista. La mia vita professionale mi ha portato molto spesso ad affrontare difficoltà, materiali e spirituali, che non mi hanno impedito di raggiungere la posizione di professore ordinario, mantenuta fino al trattamento di fine rapporto (2007). Durante i venti anni di "decollo" (1958-1976), lottando contro le difficoltà accennate, mi resi conto dell'esistenza, nel mondo scientifico accademico, di un'atmosfera strana, innaturale, che nel tempo individuai con chiarezza come "congiura del silenzio". Con questo termine definii una certa omertà che tendeva a celare i risultati scomodi, la quale andava d'accordo con l'indulgenza di buona parte degli scienziati biomedici che si baloccavano narcisisticamente sul problema di cui si occupavano, quali novelli Cicero pro domo sua. Avvertii questa sensazione come un abito stretto addosso e, quando raggiunsi la cattedra universitaria, a metà degli anni 1970, ebbi la facoltà di liberarmene, quasi come fosse stata la muta di una crisalide. Come ho riferito nella prefazione del "Compendio di Patologia Ambientale" Edizioni Minerva Medica, Torino (2007), ho rigettato la tentazione di smettere di lavorare, e/o di indulgere a fare l'uomo-di-scienza-testa-d'uovo, vale a dire il Cicero pro domo sua, ed ho scelto di divulgare a

favore dell'uomo della strada tutto ciò che avevo imparato - quanto a scienza biomedica - per merito del sostegno finanziario che il sopraddetto, come contribuente dell'erario, mi aveva dato, e che continua a darmi tuttora. Questa scelta, che non mi è costata moralmente, ma che ho fatto in modo naturale e spontaneo, mi ha permesso di definirmi, nel corso della mia lunga ventura accademica, "medico-non-pentito". Qualcuno l'ha commentata con curiosità ironica: "Che vor di'?" Preciso in questa circostanza: sono "medico-non-pentito" di valutare la salute altrui preziosa come la mia, perciò fuori dal coro. Del resto, nelle pagine che seguono, riferisco l'apprezzamento di una malata di MCS, persona ben informata dei fatti, la quale ha colto nel segno il significato della mia auto-valutazione.

Inoltre, questa mia scelta di campo è stata preludio di un'altra scelta, che personalmente ritengo ancora più significativa: privilegiare la prevenzione primaria dei rischi dell'inquinamento dell'ambiente, parlando di patologia ambientale, per salvaguardare la salute ambientale, il suo reciproco. Da questo momento in poi, la mia vita accademica ha dovuto affrontare difficoltà più aspre. Infatti, tutta quella fauna che idolatra l'impact factor, e che applica i dettami del rapporto



Flexner, in tutti i modi possibili, leva gli scudi contro il principio di precauzione, mettendo in guardia l'uomo della strada che la prevenzione porterebbe alla fame, all'inanizione, al disastro economico della collettività. Di rimando, ho sempre posto questa domanda a me stesso ed al prossimo: "la salute non vale nulla, la salute non ha un costo?" Quindi ho sempre lottato ispirato da questi convincimenti che affondano le loro radici, da un lato, nel pensiero che sta alla base del giuramento di Ippocrate, dall'altro da quanto ho imparato dai miei migliori Maestri (cfr curriculum). Non nascondo che la levata di scudi contro il mio lavoro si è concretata anche con un intervento ufficiale che, con la terminologia attuale, si può definire di mobbing (cfr Echi dal Target -1 del Compendio di Patologia Ambientale, sito web www.grippa.org). Tuttavia, il disagio subito per tanti anni come conseguenza del mio impegno morale ha avuto una ricompensa nel riconoscimento da parte della Direzione del periodico ODISSEA, stampato a Milano, il quale, pubblicando recentemente (2011) una mia nota sulla patologia da amianto, ha definito l'autore uno dei pochi scienziati-non-in-vendita.

Per concludere, la soddisfazione derivata dalle definizioni suddette è corroborata

dalle valutazioni che ho ricevuto proprio dalle persone più competenti in materia, molto più di qualsiasi peer reviewer internazionale globalizzato, i malati di MCS. Ciò mi dice a chiare lettere che tanta fatica non è stata vana.

Riferisco queste valutazioni non per esibizionismo o per narcisismo, ma semplicemente affinché i pensieri di questi malati costituiscano un precedente, uno stimolo, per voler lottare contro le sofferenze nei soggetti già malati, ma anche e soprattutto per prevenire (riecchilo!) i rischi dell'inquinamento ambientale per gli sfortunati che sono geneticamente predisposti (circa sei milioni di Italiani). Per esempio, la semplice, banale, allegoria del pilota d'aereo potrebbe ammaestrare molta gente, fatta di tanti uomini-della-strada, che dovrebbe far da sé, indipendentemente e talora contro quel "medico competente" ope legis (ex D.Lgs 626/94) che, provetto mentecattologo per l'altrui, eludesse gli obblighi morali del giuramento di Ippocrate e quelli prescritti dall'ordinamento giuridico del Belpaese (Art. 593 C.P.) del Trattato di Lisbona, della Carta di Nizza e della C.E.D.U.

(L'opera è disponibile presso l'Editrice Minerva Medica (011-678282; e-mail: minervamedica@minervamedica.it; sito

web: www.minervamedica.it) o attraverso le comuni librerie.)

Infine, mi corre l'obbligo di segnalare ai lettori, in particolare ai malati di MCS, che il libro scritto a quattro mani con l'avvocato Ezio Bonanni mi è costato non poco lavoro (e, come dicono gli scienziati anglosassoni generosi: labor donated) ma gli autori hanno pagato in proprio alla casa editrice la pubblicazione dell'opera, e hanno ricevuto a titolo gratuito, in sostituzione dei diritti d'autore, il 10% della tiratura (150 copie su 1500). Sto dando in omaggio ai colleghi ed amici che mi hanno sostenuto moralmente durante gli anni di ferro del mobbing, e soprattutto ai malati di MCS più disposti a conoscere questa nostra opera, le 75 copie a mia disposizione. Poi, sono disponibile ad andare presso gruppi di persone per presentare il libro, però, le condizioni che pongo sono che mi siano rimborsate le spese vive del viaggio, a piè di lista, alle tariffe più economiche per una sistemazione decente, oltre all'altruismo dei gruppi interessati al mio intervento, e che nessuno "remi contro".

Grazie.

Giancarlo Ugazio
ugazio.giancarlo@libero.it
www.grippa.org

Donna e lavoro

Anche una foto aiuta la dignità



Fulvio Fornaro
Responsabile Sail626

Il Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro (decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81) all'articolo 28, obbliga il datore di lavoro a valutare i rischi tra cui quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e quelli connessi alle diversità di genere introducendo, di fatto, un espresso riferimento sulle differenze tra uomini e donne. Le linee guida indicate dall'Europa sono, così, rispettate! Le donne rappresentano il 45% della popolazione attiva dell'Unione europea; vi sono differenze fondamentali tra la vita lavorativa delle donne e quella degli uomini che influiscono sulla loro sicurezza e salute sul lavoro. Non vi è dubbio che maschi e femmine siano diversi; e così anche sul lavoro; ci sono esigenze diverse; c'è un modo diverso di approcciarsi con la propria attività lavorativa, anche perchè diversa è la sensibilità delle femmine rispetto a quella dei maschietti. Ad esempio i comparti più frequentati dal mondo del lavoro femminile sono i servizi in genere e i servizi della Pubblica amministrazione: tradizionalmente, questi, appannaggio delle donne proprio perchè meno pericolosi dell'industria, come la metalmeccanica e le costruzioni, oppure l'agricoltura, comparti di "monopolio" maschile.

Nei servizi, le donne occupate sono il 48,6%, con una incidenza infortunistica pari all'43,8% e gli infortuni sul lavoro colpiscono prevalentemente le donne durante i lavori domestici (89,3% tra colf e badanti). E se è vero come è vero che le statistiche, confermate dall'Inail, evidenziano che le donne sono in generale meno colpite degli uomini dagli infortuni sul lavoro, pur vero è che, per esse, si registra un pericolo maggiore sulla strada che le porta da casa al lavoro e/o viceversa: una considerazione tristemente importante di questa affermazione viene dal fatto che gli incidenti in itinere sono la causa di oltre la metà dei casi mortali femminili. È stato



Le donne impiegate nei servizi sono il 48,6%.

presentato a Foggia, il Concorso "Foto-Biografia" indetto dall'Anmil, dall'INAIL, dal Comune di Foggia, dall'Associazione Federcasaltinghe. Il Concorso, che ha ottenuto i patrocinii del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro per le Pari Opportunità, mira a trovare 12 storie per realizzare un Calendario foto-biografico 2012 con l'obiettivo di raccontare, attraverso i ritratti e i racconti delle protagoniste, la drammatica realtà della mancata applicazione delle norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro e, mettendo in luce la loro forza e femminilità, al fine di dimostrare che le donne rimaste invalide non devono perdere né il rispetto né la stima di se stesse. Tra le richieste di partecipazione che perverranno entro il 10 maggio 2011, verranno selezionate le 12 donne con i racconti più emblematici da una Giuria composta da

sociologi, giornalisti, rappresentanti del Ministero del Lavoro, dell'INAIL e dell'ANMIL.

La presentazione poi del Calendario ANMIL-INAIL "Foto-Biografia" 2012 avverrà a novembre. Questa iniziativa, fa molto riflettere; proprio in considerazione dello spirito nuovo del D.Lgs 81/08 nei confronti della dignità lavorativa della donna per sottolineare come alto sia il contributo che la donna paga per il suo ruolo di donna lavoratrice e al tempo stesso di casalinga.

E oltre alla riflessione il plauso per tutte le iniziative che l'ANMIL ha posto in essere soprattutto per le vedove del lavoro, ricordando la Fondazione appositamente creata dall'Associazione e il sostegno che la Regione Puglia eroga a tutte coloro che subiscono il decesso del proprio coniuge.

Ecco come si vive nell'incubo Eternit

La testimonianza di Tiziana Volta, da Casale Monferrato



Casale Monferrato è come la Shoà dell'amianto. Lì come altrove l'incubo non è finito e il picco di malattie non è ancora arrivato.

«Ciao Tiziana! Sono Angelo....mi hanno trovato un tumore...quello dell'amianto». «Angelo che mi stai dicendo, ma come è possibile tu...».

Era l'ottobre del 2008. Allora mi sono chiesta come può una persona che si è sempre occupata solo di rendere più bella la sua amata Casale Monferrato curando il verde pubblico, che all'Eternit non ci ha mai lavorato, possa essere mancata per quel terribile male. Certo della pericolosità dell'amianto ne avevo sentito parlare, ma non mi ero mai soffermata sull'indagare quanto subdolo potesse essere questo killer. È sufficiente una "piuma" per con-

dannarti anni e anni dopo.


Nell'autunno dell'anno scorso, leggendo un articolo a firma del giornalista Gianni Lannes sulla sua presenza in uno stabilimento alimentare a San Nicola in Melfi, ho fatto un'altra scoperta. L'amianto provoca anche il carcinoma polmonare, quello di cui è mancata mia madre nel 2002. Ora, stabilire a distanza di anni se è stata questa la causa scatenante non è semplice, ma sicuramente io so come si vive una malattia come quella.

Nel leggere il libro "Malapolvere" di Silvana Mossano nel capitolo "Il sospetto" mi sono rivista nei mesi che portarono

poi alla diagnosi, una continua altalena di speranze e terrore di quel che poi la persona a te cara vivrà e te con lei.

S'impara a convivere giorno dopo giorno con quel che hai in te, dove non rinneghi mai le tue origini, quella parte di Monferrato dove alcuni esseri umani presi solo dall'avidità hanno portato distruzione. Hai la certezza che si può ridare vita a tutto quel che ti circonda. Bisogna capire solo come, cercare di eliminare ogni pericolo e far amare quel che tu stessi ami, una Terra ricca di storia, di grande ricchezza umana.

Tiziana Volta



Comincia da Fondo Fucile il nostro viaggio nelle "Eternit sconosciute". E a Messina l'Ona sta organizzando il convegno annuale.

Il buco nero ignoto di Fondo Fucile

Vicino Messina c'è un'emergenza ambientale sconosciuta

Pietro Currò
da Messina

Messina, una baraccopoli di nome Fondo Fucile, 140 famiglie e una disperazione: l'amianto.

Cinquemila metri quadrati, secondo una relazione dei Vigili Urbani datata luglio 2003, di amianto ammalorato, guasto, rotto, sotto il quale vivono e respirano oltre seicento cittadini da oltre 50 anni. E non sono valsi a nulla ed a nulla valgono le proteste, le richieste, i blocchi stradali, le diverse forme di esasperazione e di lotta nei confronti di un sistema freddo, superficiale, approssimativo.

Poi Fondo Fucile è baracche, povertà, emarginazione, devianza. E bambini in anticipo adulti, e donne segnate ancor prima. E poi ancora terreno fertile, come spesso sono le periferie disastrose, per la presenza malavitosa.

Ho scritto una lettera al Presidente della Repubblica, nel dicembre 2008 anniversario del terremoto, per invitarlo a visitare la baraccopoli di Fondo Fucile in previsione di una Sua visita in città che poi non c'è stata. Ho scritto e mi ha risposto con sollecita cortesia il consigliere diretto-

re dell'ufficio di segreteria. Ma parlo di questo per ricordare i servizi e l'attenzione dei giornali nazionali, regionali, locali. Delle televisioni nessuna esclusa, dell'allarme dell'Arpa, dell'Asp, di Sua Eccellenza il Prefetto di Messina che da anni sollecita interventi.

Il 27 Settembre 2007 il Prefetto Alecci scrive al Sindaco comunicando di aver ricevuto una delegazione di cittadini di Fondo Fucile e delle note sull'argomento da parte dei Vigili del Fuoco, del Genio Civile, del dipartimento di prevenzione dell'A.U.S.L. n°5 e dell'Arpa e conclude: «dall'insieme degli elementi cognitivi forniti appare confermata la complessiva situazione di estrema criticità sotto il profilo igienico-sanitario e di sicurezza pubblica delle unità abitative e dell'intera area di cui trattasi, che esige la immediata individuazione di un percorso operativo finalizzato a concrete iniziative di messa in sicurezza dell'area che prevenivano l'aggravarsi delle pregiudizievoli condizioni di vita degli abitanti della località in questione, valutando nel contempo fattibili soluzioni alternative per l'alloggiamento dei residenti».

Un altro Sindaco è poi succeduto e un altro assessore. Ma Fondo Fucile è, dopo

quasi quattro anni, come prima. Scrive l'Arpa, sempre nel 2007: «Le condizioni di degrado ambientale rilevato e gli inconvenienti igienico sanitari osservati possono senza dubbio costituire causa potenziale di pericolo per la salute dei residenti.... Le condizioni su esposte creano, a ogni modo, una situazione di potenziale rischio di rilascio di fibre di amianto nell'ambiente e, di conseguenza, un ulteriore fattore di rischio per la salute dei residenti». Mentre l'A.U.S.L. nell'ottobre 2006: «Numerose costruzioni sono ricoperte da onduline in Cemento Amianto..., la maggior parte delle coperture, che presumibilmente potrebbero risalire ad uno stesso periodo di installazione e costruzione, si presentano in avanzato stato di deterioramento con evidenti zone di frattura le suddette condizioni creano una situazione di potenziale rischio di rilascio di fibre di amianto nell'ambiente». Che altro, una vergogna tra amianto e degrado sociale. Degrado politico e civile. Una brutta pagina che non si riesce a cancellare. Ed una domanda: Che fare? Che fare per non arrendersi, per continuare a lottare, che fare per continuare a protestare "entro i binari"? Che fare per evitare di contare nel tempo i malati cancro?



Il mobbing e la tutela dei diritti



Ezio Bonanni
Avvocato

A L'etimologia

Il termine mobbing designa quel comportamento che contempla atti aggressivi di individui della stessa specie nei confronti di un loro componente per escluderlo e fu coniato dall'etologo Konrad Lorenz agli inizi degli anni '70.

Nella ornitologia, invece, designa il comportamento di gruppi di uccelli di piccola dimensione che insieme respingono un rapace loro predatore.

Il Mobbing è un gerundio sostantivato inglese derivato da "mob" (coniato nel 1688 secondo il dizionario Merriam-Webster), dall'espressione latina "mobile vulgus", che significa "gentaglia (mobile)", cioè "una folla grande e disordinata dedicata al vandalismo e alle sommosse", e nelle classi sociali più elevate assunse la connotazione spregiata.

Ne seguì presso le classi sociali più elevate una connotazione spregiata, per cui "mob" equivale all'italiano "plebaglia" anche nel caso in cui non ci fossero azioni violente. Al termine mobbing corrisponde anche il lemma - di uso nello slang statunitense - mobster, che designa genericamente chi appartenga alla malavita o adotti un comportamento reiteratamente illecito, a cui sono collegati termini: "mobber", per indicare colui che perpetra l'attacco, e "mobbed" per indicare la vittima. Nei paesi di lingua anglosassone, il termine mobbing, ora in uso anche in Italia, si utilizza per indicare e definire la violenza psicologica sul posto di lavoro, unitamente a lemmi più specifici: harassment (utilizzato anche per molestie domestiche), abuse (maltrattamento), intimidation (intimidazione).

B La nozione di mobbing

L'etimologia del termine mobbing ne

A L'etimologia

B La nozione di mobbing

C Il mobbing sul lavoro

D I singoli profili del mobbing sul lavoro

E Il mobbing in famiglia

F Il mobbing in società

G Il mobbing a scuola

H La tutela giuridica

I I danni risarcibili

L Responsabilità aquiliana

M La tutela penale

N Criterio di quantificazione dei danni

designa anche il significato e la sua capacità di sintetizzare quella serie di comportamenti violenti posti in essere prevalentemente sul posto di lavoro, quali abusi psicologici, angherie, vessazioni, demansionamento, emarginazione, umiliazioni, maldicenze, ostracizzazione, etc., da parte di uno o più individui nei confronti di un altro individuo, che nel tempo si vede erosa e negata la dignità personale e professionale, fino alla lesione della integrità psicofisica e di tutti gli altri diritti fondamentali, anche di quelli contemplati nella

Carta Costituzionale e nelle altre fonti del diritto, nazionali ed internazionali.

I singoli atteggiamenti molesti (o emulativi) non raggiungono necessariamente la soglia del reato né debbono essere di per sé illegittimi, ma nell'insieme producono danneggiamenti pluri-offensivi anche gravi con conseguenze sul patrimonio della vittima, la sua salute, la sua esistenza.

Più in generale, il termine mobbing sintetizza e individua quei comportamenti violenti che un gruppo (sociale, familiare, animale) rivolge ad un suo membro.

C Il mobbing sul lavoro

Questa pratica è spesso condotta con il fine di indurre la vittima ad abbandonare da sé il posto di lavoro, senza necessità di ricorrere al licenziamento (che potrebbe causare imbarazzo all'azienda) o per ritorsione a seguito di comportamenti non condivisi (ad esempio, denuncia ai superiori o all'esterno di irregolarità sul posto di lavoro), o per il rifiuto della vittima di sottostare a proposte o richieste immorali (sessuali, di eseguire operazioni contrarie a divieti deontologici o etici, etc.) o illegali.

Per potersi configurare la fattispecie del mobbing (che in termini più tecnici corrisponde ad un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, in uno alla concorrente responsabilità extracontrattuale per fatto illecito), l'attività persecutoria deve durare più di 6 mesi (secondo quasi unanime giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione) e deve essere funzionale alla espulsione del lavoratore, con una serie di ripercussioni psico-fisiche che spesso determinano l'insorgere di una serie di patologie (disturbo da disadattamento lavorativo, disturbo post-traumatico da stress) spesso ad andamento cronico.

Va peraltro sottolineato che l'attività mobbizzante può anche non essere di per sé illecita o illegittima o immediatamente lesiva, dovendosi invece considerare la sommatoria dei singoli episodi che nel

loro insieme tendono a produrre il danno nel tempo, ed è in ciò che si determina la sua illiceità.

In effetti, l'ingiustizia del danno, anche alla luce dei parametri, sanciti dalle norme di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4, piuttosto che da quelle di cui agli artt. 32, 35, 36 e 41, II° comma, della Costituzione, vale a dire dell'evento lesivo non previsto né giustificato da alcuna norma dell'Ordinamento giuridico, deve essere sempre ricercata valutando unitariamente e complessivamente i diversi atti, intesi nel senso di comportamenti e/o provvedimenti, e senza poter prescindere dalla norma di cui all'art. 2087 c.c., che nel suo tenore letterale: "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

Si distingue, nella prassi, fra mobbing gerarchico e mobbing ambientale; nel primo caso gli abusi sono commessi da superiori gerarchici della vittima, nel secondo caso sono i colleghi della vittima ad isolarla, a privarla apertamente della ordinaria collaborazione, dell'usuale dialogo e del rispetto.

Si parla di mobbing dall'alto, o quando l'attività è condotta da un superiore al fine di costringere alle dimissioni un dipendente in particolare, ad es. perché antipatico, poco competente o poco produttivo; in questo caso, le attività di mobbing possono estendersi anche ai colleghi (i side mobber), che preferiscono assecondare il superiore, o quantomeno non prendere le difese della vittima, per non inimicarsi il capo, nella speranza di fare carriera, o semplicemente per "quieto vivere". Si definisce invece mobbing tra pari quello praticato da parte dei colleghi verso un lavoratore non integrato nell'organizzazione lavorativa per motivi d'incompatibilità ambientale o caratteriale, ad es. per i diversi interessi sportivi, per motivi etnici o religiosi oppure perché diversamente abile, oppure il mobbing dal basso; generalmente la causa scatenante del mobbing orizzontale non sono tanto le incompatibilità all'interno dell'ambiente di lavoro

quanto una reazione da parte di una maggioranza del gruppo allo stress dell'ambiente e delle attività lavorative: la vittima viene dunque utilizzata come "capro espiatorio" su cui far ricadere la colpa della disorganizzazione, delle inefficienze e dei fallimenti. Il mobbing strategico si ha quando l'attività vessatoria e dequalificante tende ad espellere il lavoratore, per far posto ad un altro lavoratore (di solito in posizioni di dirigenza o apicali). Il Bosing è un termine che indica azioni compiute dalla direzione o dall'amministrazione del personale e che assume i contorni di una vera e propria strategia aziendale, volta alla riduzione, ringiovanimento o razionalizzazione del personale, oppure alla semplice eliminazione di una persona indesiderata. Viene attuato con il preciso scopo di indurre il dipendente alle dimissioni. Può attuarsi in modalità differenti ma con lo scopo comune di creare un clima di tensione intollerabile.

In ogni caso, il mobbing è riferibile ad un complesso, sistematico e duraturo comportamento del datore di lavoro, che deve essere esaminato in tutti i suoi aspetti e nelle sue conseguenze, per creare un coacervo di stimoli lesivi che non può né deve essere frazionato o spezzettato in tanti singoli episodi, ciascuno dei quali aventi un proprio effetto sanitario ovvero giuridico. Anche perché si è soliti ammantare con solide motivazioni anche gli atti peggiori, sì da dare ad essi una parvenza di legittimità.

Gli anzidetti concetti sono importanti per la dimostrazione giudiziale del mobbing.

Il mobbing quale condizione di persecuzione psicologica nell'ambiente di lavoro è emerso alla fine degli anni ottanta con lo psicologo svedese Heinz Leymann che lo definiva come una comunicazione ostile e non etica diretta in maniera sistematica da parte di uno o più individui generalmente contro un singolo, progressivamente spinto in una posizione in cui è privo di appoggio e di difesa.

Successivamente, lo psicologo tedesco Harald Ege ha introdotto anche nel nostro Paese la tematica del mobbing, e per primo in una pubblicazione del 2002

ha specificato il metodo per il riconoscimento del danno che provoca, e ne ha affermato scientificamente i parametri di riconoscibilità.

D I singoli profili del mobbing sul lavoro

La pratica del mobbing consiste nel vessare il dipendente o il collega di lavoro con diversi metodi di violenza psicologica o addirittura fisica.

Si configura principalmente con una iniziale sottrazione ingiustificata di incarichi, fino alla stessa postazione di lavoro, con la dequalificazione delle mansioni a compiti banali (fare fotocopie, ricevere telefonate, compiti insignificanti, dequalificanti o con scarsa autonomia decisionale) così da rendere umiliante il prosieguo nello svolgimento delle mansioni lavorative; rimproveri e richiami, espressi in privato ed in pubblico anche per banalità; dotare il lavoratore di attrezzature di lavoro di scarsa qualità o obsolete, arredi scomodi, ambienti male illuminati; interrompere il flusso di informazioni necessario per l'attività (chiusura della casella di posta elettronica, restrizioni sull'accesso a Internet); continue visite fiscali in caso malattia (e spesso al ritorno al lavoro, la vittima trova la scrivania sgombra).

Attività, dunque, che singolarmente intese potrebbero anche non essere illecite e costituire di per sé inadempimento degli obblighi contrattuali, ma che, avvinte le une alle altre, e per gli effetti che determinano nella vittima, sono configurabili come atti illeciti, e quale inadempimento degli obblighi contrattuali, prima di tutto quelli di lealtà, correttezza e buona fede nella interpretazione ed esecuzione del contratto (1175, 1366 e 1375 c.c.), e di tutela della dignità e della incolumità psicofisica del dipendente (art. 2087 c.c. e art. 2 della Costituzione, in uno alle norme di cui agli artt. 35, 36 e 41, II comma, della Costituzione).

Insomma, un sistematico processo di "cancellazione" del lavoratore condotto con la progressiva preclusione di mezzi e

relazioni interpersonali indispensabili allo svolgimento di una normale attività lavorativa, per ciò stesso lesiva della sua dignità e personalità morale, e per ciò stesso fonte di obbligazione risarcitoria.

Altri elementi che fanno configurare il mobbing, possono essere "doppi sensi" o sottigliezze verbali quando si è in presenza del collega oggetto di mobbing, cambio di tono nel parlare quando un superiore si rivolge al collega vittima, dare pratiche da eseguire in fretta l'ultimo giorno utile. Un esempio può essere il seguente: un collega, in presenza di altri colleghi, li invita ad una cena chiedendo ad ognuno di loro "allora te l'ha detto Caio che stasera vieni con noi a cena?", mentre al collega mobbizzato dice invece "tu non vieni?". Molte volte succede che l'"ordine" di aggressione al collega mobbizzato venga dall'alto e sia finalizzato alle dimissioni di qualcuno. In questo caso i colleghi che effettuano il mobbing eseguono servilmente le disposizioni del superiore anche se il collega mobbizzato non ha fatto niente di male a loro. Tutte queste situazioni ed in genere gli attacchi verbali non sono facilmente traducibili in "prove certe" da utilizzare in un eventuale processo per cui è anche difficile dimostrare la situazione di aggressione.

Secondo l'INAIL, che per prima in Italia ha definito il mobbing lavorativo, qualificandolo come costrittività organizzativa, le possibili azioni traumatiche possono riguardare la marginalizzazione dalla attività lavorativa, lo svuotamento delle mansioni, la mancata assegnazione dei compiti lavorativi o degli strumenti di lavoro, i ripetuti trasferimenti ingiustificati, la prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al profilo professionale posseduto o di compiti esorbitanti o eccessivi anche in relazione a eventuali condizioni di handicap psico-fisici, l'impedimento sistematico e strutturale all'accesso a notizie, la inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti l'ordinaria attività di lavoro, l'esclusione reiterata da iniziative formative, il controllo esasperato ed eccessivo.

È quindi chiaro che il mobbing non è una malattia ma rappresenta il termine

per indicare la complessiva attività ostile posta in essere solitamente da un datore di lavoro (pubblico o privato, da solo o in combutta) per demansionare il lavoratore, isolarlo e obbligarlo al trasferimento o alle dimissioni.

Le azioni rientranti nella categoria della costrittività organizzativa coinvolgono direttamente e in modo esplicito l'organizzazione del lavoro e la posizione lavorativa e possono assumere diverso rilievo ai fini del riconoscimento della natura professionale del danno conseguente (Paolo Pappone et Al. Patologia psichica da stress, mobbing e costrittività organizzativa.)

E Il mobbing in famiglia

Questa pratica è condotta all'interno delle dinamiche relazionali coniugali e familiari ed è finalizzata alla delegittimazione di uno dei coniugi e alla estromissione di questo dai processi decisionali riguardanti la famiglia in genere e nello specifico i figli.

Il mobbing familiare più frequente è quello che coinvolge le famiglie separate e viene messo in pratica da parte del genitore affidatario nei confronti di quello non affidatario al fine di spezzare il legame genitoriale nei confronti dei figli. Secondo alcuni questo comportamento può provocare nei figli la PAS (Parental Alienation Syndrome), ovvero la Sindrome da Alienazione Genitoriale, sindrome il cui riconoscimento nei tribunali e da parte della comunità scientifica internazionale è oggetto di controversie e polemiche.

Recenti studi e ricerche, come quelli dell'Osservatorio Permanente Interassociativo sulla Famiglia e Minori dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori o come quello dell'Osservatorio della Federazione Nazionale per la Bigenitorialità hanno evidenziato come questo particolare tipo di mobbing stia diventando sempre più frequente nelle relazioni coniugali contraddistinte da una intensa conflittualità.

In alcuni casi, il mobbing familiare si presenta attraverso una serie di strategie

"persecutorie" preordinate da parte di uno dei coniugi nei confronti dell'altro coniuge, allo scopo di costringere quest'ultimo a lasciare la casa coniugale o ad acconsentire, ad esempio, a una separazione consensuale, pur di chiudere rapporti coniugali fortemente conflittuali.

Dal mobbing familiare si distingue, secondo un autore, il "mobbing genitoriale", termine che sarebbe da riservarsi alle contese in corso di separazione coniugale in cui vi siano comportamenti finalizzati ad escludere l'altro genitore dall'esercizio della propria genitorialità. Il c.d. "mobbing genitoriale" sarebbe riconducibile a quattro casi (spesso erroneamente citati come casi di mobbing familiare):

sabotaggi delle frequentazioni con il figlio,

emarginazione dai processi decisionali tipici dei genitori,

minacce,

denigrazione e delegittimazione familiare e sociale.

Lo psicologo del lavoro Harald Ege, obietta che "Non ha alcun senso parlare di mobbing al di fuori del contesto lavorativo" e conclude: "Lasciamo però da parte il termine mobbing per ciò che riguarda quei conflitti che si generano al di fuori di quel che succede sul posto di lavoro: chiamiamo quest'ultimi con il proprio nome e affrontiamoli con gli strumenti più adatti al caso specifico!" Quindi, secondo Ege, il concetto di mobbing familiare non sarebbe scientificamente attendibile.

F Il mobbing in società

Forme di mobbing, orizzontale o verticale, raramente rilevanti dal punto di vista giuridico, sono distinguibili anche in varie tipologie di aggregazione sociale non legate a professioni o ambiti lavorativi, ad esempio: studenti, amici, colleghi, gruppi o bande giovanili, circoli sportivi, associazioni amatoriali, società filantropiche ecc. Di solito lo scopo è quello di indurre un membro non gradito all'auto-allontanamento spontaneo dal gruppo o associazione, attraverso tutta una serie di pressio-

ni e vessazioni di tipo morale o psicologico. La materia in questione interessa di norma più l'analisi psicologica (psicologia dei gruppi) e sociologica (sociologia delle relazioni interpersonali) che non quella giuridica. Possiamo prendere come esempi anche gli atti denigratori all'interno dei reality-show (es. Grande Fratello).

G Il mobbing a scuola

Il mobbing a scuola è forma di "vessazione di branco" che spesso si confonde con il bullismo ovvero con una sorta di bullismo di gruppo organizzato ai danni di un compagno di classe. Esiste anche in ambiente scolastico, benché più denunciato sui media che studiato e analizzato, una forma particolare di mobbing "dall'alto", ossia praticato da un insegnante a danno di uno o più allievi, attraverso: espressioni sistematicamente denigratorie e/o provvedimenti disciplinari persecutori, valutazioni o giudizi ingiustificatamente negativi. Fenomeno in aumento, anche se poco conosciuto e ancor meno studiato, il mobbing di studenti più o meno organizzati nei confronti di insegnanti ritenuti deboli e non in grado di mantenere la disciplina in classe, mobbing che tende a voler nascondere le proprie mancate responsabilità nei confronti dello studio, della disciplina e del rispetto delle regole.

H La tutela giuridica

Un libro verde del Parlamento Europeo, "Il mobbing sul posto di lavoro", del 16 luglio 2001, introduceva il dibattito in tema di mobbing in sede comunitaria.

La successiva risoluzione del Parlamento europeo sul mobbing sul posto di lavoro -2001/2339 (INI)- è uno dei primi riferimenti normativi in materia, non recepito nell'ordinamento italiano.

La risoluzione non è stata seguita da una direttiva europea, che obbligasse gli Stati membri a legiferare in tema di mobbing.

Il mobbing non è contemplato come fattispecie nel nostro ordinamento, né è considerato come fatto reato.

Gli atti di mobbing possono però rientrare in altre fattispecie di reato, previste dal codice penale, quali le lesioni personali gravi o gravissime, anche colpose che sono perseguibili di ufficio e si ritengono di fatto sussistenti nel caso di riconoscimento dell'origine professionale della malattia. La legge italiana disciplina anche il risarcimento del danno biologico, associabile a situazioni di mobbing.

Una sentenza del Tribunale di Pisa afferma la non computabilità nella durata della malattia delle assenze riconducibili alla violazione dell'obbligo aziendale di non aggravamento del compromesso stato di salute del dipendente.

Un successiva sentenza della Corte di Cassazione, la n. 572 del 2002, stabilisce che un periodo di malattia eccedente i limiti previsti nel Contratto Collettivo di riferimento non è giustificato motivo soggettivo di licenziamento, se la malattia o invalidità permanente del lavoratore hanno una causa prevalente nell'attività lavorativa, oppure se, sopraggiunte per cause indipendenti, trovano nell'attività lavorativa una causa aggravante, e il datore non adibisce il lavoratore ad altre mansioni, purché sussistano in azienda.

La non computabilità nella durata del periodo di malattia può essere interpretata come estensione de facto del limite dei 3 mesi, oltre il quale il CCNL legittimano il licenziamento, oppure in un completo onere a carico del datore di lavoro, che deve corrispondere il 100% della retribuzione per i periodi di assenza non coperti dall'indennità di malattia. Nel primo caso, quota superiore al 50% della retribuzione è a carico dell'ente previdenziale, come previsto per le assenze prolungate. L'INPS può, in generale, però esercitare diritto di rivalsa su chi ha determinato la malattia/invalidità e il pagamento della relativa indennità, come chi causa un incidente stradale, o, nel caso in esame, il datore di lavoro.

L'accertamento del danno da mobbing esige «una valutazione unitaria degli episodi denunciati dal lavoratore, i quali

raggiungono la soglia del mobbing ove assumano le caratteristiche di una persecuzione, per la loro sistematicità e la durata dell'azione nel tempo».

Secondo l'avviso della Corte Costituzionale, infatti, gli atti posti in essere possono risultare «se esaminati singolarmente, anche leciti, legittimi o irrilevanti dal punto di vista giuridico», assumendo, purtuttavia, «rilievo quali elementi della complessiva condotta caratterizzata nel suo insieme dall'effetto» e risolvendosi, normalmente, in «disturbi di vario tipo e, a volte, patologie psicotiche, complessivamente indicati come sindrome da stress posttraumatico».

In effetti, il mobbing sul posto di lavoro può realizzarsi con comportamenti datoriali, materiali o provvedimenti, indipendentemente dall'inadempimento di specifici obblighi contrattuali o dalla violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato. Quindi l'esistenza della lesione del bene protetto e delle conseguenze deve essere valutata nel complesso degli episodi dedotti in giudizio come lesivi, considerando l'idoneità offensiva della condotta, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa (Corte di Cassazione, sentenza n. 4774 del 6 marzo 2006, da Legge e Giustizia Lettera telematica di notizie - Direttore responsabile Domenico d'Amati).

La più frequente azione da mobbing consiste nel dequalificare il lavoratore per demotivarlo, farlo ammalare e costringerlo alle dimissioni, considerando che, sul piano giuridico, il demansionamento è vietato perché costituisce sempre lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, tutelato dagli artt. 1 e 2 della Costituzione; il danno che ne deriva è suscettibile di per sé, di risarcimento (Cass. sez. lav. 12 nov. 2002, n. 15868; Corte d'Appello di Salerno, sez. lav., 17 aprile 2002).

Un primo disegno di legge del 21

marzo 2002, presentato da senatori di Rifondazione Comunista, è stato ripreso da una commissione tecnico-scientifica nominata dal Ministro della Funzione Pubblica Franco Frattini, durante il primo governo Berlusconi. La Commissione aveva l'incarico di accertare le cause di improduttività del personale nella Pubblica Amministrazione ed era giunta a definire un protocollo medico oggettivo del quale il giudice del lavoro poteva avvalersi per accertare le cause di mobbing.

Il disegno di legge, poi bloccato, conteneva la proposta di spostare la competenza delle cause di mobbing dai tribunali ordinari alle preture del lavoro, con sentenze immediatamente esecutive, e opponibili nel termine di 15 giorni, riportando le cause di mobbing dai tempi di una causa civili alla celerità dei contenziosi in materia di diritto del lavoro. La legge definiva il responsabile per la sicurezza, non la controparte sindacale, ma il riferimento in azienda per le vittime di mobbing, prevedeva rapidità nei risarcimenti, e conferiva al giudice poteri di intervento nell'organizzazione aziendale per porre fine a pratiche di mobbing.

La Costituzione italiana (artt. 2-3-4-32-35-36-41-42) tutela la persona in tutte le sue fasi esistenziali, da quella di cittadino a quella di lavoratore. Inoltre, sul datore di lavoro grava l'obbligo contrattuale, derivante dall'art. 2087 cod. civ., di tutelare la salute e la personalità morale del dipendente. La Corte di Cassazione ha ritenuto che un'iniziativa diretta alla repressione, non già alla prevenzione dei fatti mobbizzanti non è idonea a costituire adempimento agli obblighi previsti dall'art. 2087 cod. civ.

I danni risarcibili

I.1 CONCEZIONE BIPOLARE DEL DANNO.

Con l'importante decisione 11 novembre 2008 n. 26972 (di contenuto identico ad altre tre sentenze, tutte depositate contestualmente) le Sezioni Unite della Cassazione hanno non solo compo-

sto i precedenti contrasti sulla risarcibilità del c.d. danno esistenziale, ma hanno anche più in generale riesaminato approfonditamente i presupposti ed il contenuto della nozione di "danno non patrimoniale" di cui all'art. 2059 c.c..

La sentenza ha innanzitutto ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione, come già a suo tempo affermato con altre Sentenze, prime fra tutte quelle della Terza Sezione Civile n. 8827 ed 8828 del 2003, che avevano trovato l'avvallo della Corte Costituzionale (Sentenza 233 del 2003) e per quanto riguarda le obbligazioni lavorative delle stesse Sezioni Unite, con la Sentenza 6572 del 2006, che sono state espressamente richiamate, e non contraddette, e di cui quest'ultima è rilevante per quanto qui in esame.

La decisione delle Sezioni Unite è quindi passata a esaminare il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, stabilendo che quest'ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. E', pertanto, scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. "danno morale soggettivo", inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante, come meglio verrà di seguito evidenziato.

Questo principio ha determinato quale logica conclusione la ritenuta non

configurabilità della categoria giuridica del danno esistenziale, inteso quale la perdita del fare reddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato.

Quando, per contro, un pregiudizio del tipo definito in dottrina "esistenziale" sia causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione di cui all'art. 2059 c.c. (in combinato disposto con la norma che lo contempla).

Le SS.UU. se da una parte hanno richiamato e non contraddetto le precedenti decisioni, dall'altro hanno reagito a quella tendenza alla proliferazione dei giudizi per risarcimento dei cc.dd. "bagattellari" (negando loro la dignità di danno e dunque la sussistenza del pregiudizio), proprio perché futili o irrisori, ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità, ed hanno al riguardo avvertito che la liquidazione, specie nei giudizi decisi dal giudice di pace secondo equità, di danni non patrimoniali non gravi o causati da offese non serie, è censurabile in sede di gravame per violazione di un principio informatore della materia.

La sentenza è completata da tre importanti precisazioni in tema di responsabilità contrattuale, liquidazione e prova del danno.

Per quanto attiene la responsabilità contrattuale, le SS.UU. hanno precisato che anche dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale può derivare un danno non patrimoniale, che sarà risarcibile nei limiti ed alle condizioni già viste (e quindi o nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero quando l'inadempimento abbia lesso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione).

Per quanto attiene la liquidazione del danno, le SS.UU. hanno ricordato che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve,

per tanto, ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico; come pure quella di liquidare nel caso di morte di un familiare sia il danno morale, sia quello da perdita del rapporto parentale: gli uni e gli altri, per quanto detto, costituiscono infatti pregiudizi del medesimo tipo; così nell'ambito lavorativo, con estensione anche al pregiudizio alla professionalità, alla immagine professionale, alla progressione in carriera ed ogni altro, tale da contribuire al processo di personalizzazione nella quantificazione del danno nella sua concezione bipolare.

Infine, per quanto attiene la prova del danno, le SS.UU. hanno ammesso che essa possa fornirli anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.

I.2 IL PREGIUDIZIO DELLA PERSONA NEL SUO RAPPORTO LAVORATIVO, I DANNI RISARCIBILI E LA LORO NATURA GIURIDICA.

Il datore di lavoro deve risarcire tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, che conseguono al suo inadempimento, ex artt. 2087 c.c. e 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 35, 36 e 41, II comma, della Costituzione, sia sotto il profilo contrattuale, 1218 e 1228, in relazione alle norme 1223 e 1453 c.c. sia per il profilo aquiliano ex artt. 2043, ed eventualmente 185 c.p. in combinato disposto con norme penali, ed ex art. 2049 c.c. (qualche volta ex art. 2050 c.c.), in relazione alla norma di cui all'art. 2059 c.c.; nella lettura costituzionalmente orientata, avvalorata dalla Giurisprudenza delle Sezioni Unite, già con la Sentenza n. 6572/06, che gli ultimi sviluppi non rinnegano (Cfr. Cass. SS.UU. 26972/2008).

Con la Sentenza n. 6572 del 2006 le Sezioni Unite avevano affermato il principio di diritto della risarcibilità di tutti i danni anche quelli non patrimoniali, per lesione dei diritti costituzionali, a titolo di responsabilità contrattuale, superando i confini della responsabilità aquiliana per fatto illecito, cui in precedenza era stato limitato il perimetro della risarcibilità per

lesione dei diritti costituzionali, per applicare la norma di cui all'art. 2059 c.c. per una lettura coerente delle norme in tema di responsabilità contrattuale, pur ribadendone la doppia natura, già enucleata nella interpretazione dell'art. 2087 c.c. (nel quale è tracciato il solco della responsabilità contrattuale, ed in alternativa, quella per fatto illecito del datore di lavoro, ed anche per il fatto dei dipendenti), e nella diretta cogenza delle norme costituzionali.

Con la successiva Sentenza n. 26972/08, le Sezioni Unite seppur da una parte hanno negato autonomia giuridica al danno esistenziale, confinato nella fenomenologia dei rapporti, senza dignità giuridica, dall'altro hanno confermato che sono risarcibili tutti i pregiudizi per lesione dei diritti costituzionali e tipizzati in altre fonti, che concorrono alla determinazione e personalizzazione del quantum:

«L'imprenditore e' tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro», inserendo nell'area del rapporto di lavoro interessi non suscettivi di valutazione economica (l'integrità fisica e la personalità morale) già implicava che, nel caso in cui l'inadempimento avesse provocato la loro lesione, era dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale.

Il presidio dei detti interessi della persona ad opera della Costituzione, che li ha elevati a diritti inviolabili, ha poi rinforzato la tutela. Con la conseguenza che la loro lesione e' suscettiva di dare luogo al risarcimento dei danni conseguenza, sotto il profilo della lesione dell'integrità psicofisica (articolo 32 Cost.) secondo le modalità del danno biologico, o della lesione della dignità personale del lavoratore (articoli 2, 4, 32 Cost.), come avviene nel caso dei pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si risolvono nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa.

Nell'ipotesi da ultimo considerata si

parla, nella giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 6572/2006), di danno esistenziale. Definizione che ha valenza prevalentemente nominalistica, poiché i danni-conseguenza non patrimoniali che vengono in considerazione altro non sono che pregiudizi attinenti alla svolgimento della vita professionale del lavoratore, e quindi danni di tipo esistenziale, ammessi a risarcimento in virtù della lesione, in ambito di responsabilità contrattuale, di diritti inviolabili e quindi di ingiustizia costituzionalmente qualificata».

Questa fondamentale Sentenza, per il richiamo alle norme di diritto costituzionale, e alle argomentazioni delle stesse Sezioni Unite della Sentenza 6572/06, in tema di dequalificazione professionale e mancato riconoscimento delle mansioni superiori e attribuzione della relativa qualifica, costituisce la pietra miliare per la risarcibilità, concreta, effettiva ed efficace, dei danni non patrimoniali per lesione dei diritti costituzionali, tra i quali la stessa dignità della persona umana, già a suo tempo oggetto di tutela nella norma di cui all'art. 2087 c.c., essa stessa di altissimo valore, e a pieno titolo di rango costituzionale.

I diritti della persona e per ciò stesso del lavoratore, contemplati nella norma di cui all'art. 2087 c.c., sono altresì ulteriormente presidiati "ad opera della Costituzione ... li ha elevati a diritti inviolabili", che ne ha rinforzato la tutela.

Ci sono tutta una serie di diritti posti a presidio della persona e che ne individuano il nucleo fondamentale ed inscindibile che non può essere inciso senza provocare una reazione dell'ordinamento interdittiva e di condanna, avvalorata anche dalle Corti e dai Trattati internazionali e sovranazionali, tra i quali la Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo e la Carta di Nizza, ora a pieno titolo norme di diritto comunitario attese la vera e propria rivoluzione copernicana determinata dall'entrata in vigore dell'art. 6 del Trattato di Lisbona, che li ha elevati al vertice della gerarchia delle fonti e direttamente vincolanti, come è stato correttamente evidenziato dalla Corte di Cassazione, con la Sentenza della III^a Sezione Civile,



02.02.2010, n. 2352, Presidente Di Nanni, Relatore Petti, nella quale si conferma la risarcibilità dei danni per lesione dei diritti costituzionali e si sancisce altresì la risarcibilità anche di quelli contemplati nella Carta di Nizza e nella Cedu.

Un'ultima puntualizzazione deve essere posta in relazione alla entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1 dicembre

2009) che recepisce la Carta di Nizza con lo stesso valore del Trattato sulla Unione e per il catalogo completo dei diritti umani. I giudici del rinvio dovranno ispirarsi anche ai principi di cui all'art. 1 della Carta, che regola il valore della dignità umana (che include anche la dignità professionale) ed all'art. 15 che regola la libertà professionale come diritto inviolabile sotto il

valore categoriale della libertà. I fatti dannosi in esame vennero commessi prima dell'introduzione del nuovo catalogo dei diritti (2000 - 2001), ma le norme costituzionali nazionali richiamate bene si conformano ai principi di diritto comune europeo, che hanno il pregio di rendere evidenti i valori universali del principio personalistico su cui si fondano gli Stati

dell'Unione. La filonomachia della Corte di Cassazione include anche il processo interpretativo di conformazione dei diritti nazionali e costituzionali ai principi non collidenti ma promozionali del Trattato di Lisbona e della Carta di Nizza che esso pone a fondamento del diritto comune europeo”.

La Corte di Cassazione ne amplia la portata, spingendosi alla filonomachia con la quale “include anche il processo interpretativo di conformazione dei diritti nazionali e costituzionali” (Cass. Civ. Sez. III^a, 02.02.2010 n. 2352) nel ruolo promozionale del catalogo completo dei diritti della persona umana come sanciti dalla Carta di Nizza recepita nel Trattato, con la quale debbono leggersi e debbono essere applicati gli stessi principi di diritto sanciti da Cass. Sez. Unite 26972/08 (e 6572/06), e ciò anche in relazione alle norme di cui agli artt. 10, 11 e 117 della nostra Costituzione, in uno con le norme di cui agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione.

I.3 I DANNI RISARCIBILI.

a. Danno patrimoniale

Appare di lapalissiana evidenza come siano risarcibili tutti i pregiudizi patrimoniali, per danno emergente e lucro cessante, e quindi dalle differenze retributive, mancate retribuzioni, perdita di chances etc., sia sotto il profilo della responsabilità contrattuale, sia sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale, evidentemente in via subordinata e alternativa, comunque secondo i principi e le norme di cui agli artt. 2103, 2087 e 1228, 1223 e 1453 c.c. e/o 2043 c.c., in relazione alla lettura costituzionalmente orientata della norma di cui all'art. 2059 c.c. in combinato disposto con le norme costituzionali sopra richiamate e con le norme internazionali e comunitarie, costituenti il catalogo dei diritti della persona umana, come completato per effetto della rivoluzione copernicana indotta dalla entrata in vigore dell'art. 6 del Nuovo Trattato di Lisbona.

b. Danno non patrimoniale

Il terreno di elezione per la risarcibilità dei danni da mobbing è proprio quello del pregiudizio non patrimoniale, legato

alla lesione della dignità della persona umana, che è foriero di pregiudizio anche in assenza di danno biologico, per il concreto pregiudizio e lesione alla dignità e alla personalità morale, che è risarcibile anche a prescindere dal danno biologico, secondo la nozione di danno non patrimoniale, come affermata dalle Sezioni Unite con la Sentenza 26972/08, che richiama la precedente, n. 6572/06.

Anche qui le norme sono quelle sopra richiamate.

b.1. Il danno non patrimoniale alla sfera esistenziale della persona per lesioni dei diritti costituzionali: le Sezioni Unite, con la sentenza n. 26972 del 2008, hanno definito il danno esistenziale, come ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva e interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno (Cfr. anche, Cass. n. 4260/2007; Cass. n. 5221/2007; Cass. n. 11278/2007; Cass. n. 26561/2007). E' indiscutibile che la dequalificazione professionale, la condotta generale del datore di lavoro ha inciso e pesantemente leso l'immagine, la carriera, ed inciso sulla stessa professionalità del ricorrente, depauperandola e precludendone la naturale progressione, e così con diritto al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, oltre al pregiudizio non patrimoniale.

b.2. Il danno alla professionalità e a tutti gli altri diritti contemplati nella costituzione e nelle altre fonti del diritto: non v'è dubbio che i provvedimenti illegittimi del datore di lavoro, ledano altresì l'immagine professionale sia in termini di autostima che di eterostima nell'ambiente di lavoro, nonché in termini di perdita di chances per futuri lavori di pari livello. Che il danno alla professionalità attenga alla lesione di un interesse costituzionalmente protetto dall'art. 2 della Costituzione, è quanto ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 10157 del 2004 e la valutazione di siffatto pregiudizio, per sua natura privo della caratteristi-

ca della patrimonialità, non può che essere effettuata dal giudice alla stregua di un parametro equitativo.

E così il danno di immagine, alla sua serenità, personale e familiare, ed ai diritti, contemplati negli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione, poiché non può essere revocato in dubbio come la modificazione della vita stessa e le precarie condizioni di salute abbiano inciso sui rapporti familiari, e nella sfera della vita di relazione, anche in relazione alle ulteriori conseguenze determinate dal licenziamento.

Ove ci fosse un licenziamento, il medesimo sarebbe illegittimo, ed in quanto tale si renderebbe applicabile la tutela reale ex art. 18, l. 300/70 in uno con la tutela risarcitoria, per i danni patrimoniali e non patrimoniali.

b.3. Quanto al danno biologico: infatti, quelle di cui all'art. 2087 c.c. declinano un duplice profilo di responsabilità, quello contrattuale e quello per fatto illecito, che sono azionabili alternativamente, quando si invoca giuridicamente l'applicazione di questa norma per chiedere il risarcimento dei danni.

Infatti, la norma in esame impone al datore di lavoro di adempiere l'obbligo di salubrità dell'ambiente lavorativo e di rispetto per la salute e l'integrità psicofisica dei prestatori d'opera (artt. 1218 e 1223 c.c.), con conseguente obbligo risarcitorio, in caso di inadempimento (artt. 1453 e 2087 c.c.), anche nell'ambito del principio del *neminem laedere*, di cui all'art. 2043 c.c. (responsabilità per atto illecito) e con obbligo di risarcimento anche dei danni non patrimoniali (art. 1453 c.c. per il profilo contrattuale e 2059 c.c. per quello aquiliano) in riferimento alla lesione dei diritti tutelati dalla norma costituzionale (Cass. S.U. n° 26972 del 11.11.2008 e Cass. S.U. n° 6572/06).

b.4. Il danno non patrimoniale come unica componente di sintesi dei vari aspetti dinamico-relazionali e psico-biologici e morali: la lettura costituzionalmente orientata della norma in esame non viene minimamente scalfita dall'ultima giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha sancito un arresto nella risarcibilità dei danni esistenziali e non patrimoniali in

generale, subordinandone la tutela e la risarcibilità a determinati parametri, ed alla tipizzazione in fonti del diritto, dalla Costituzione, che nel caso di specie è pertinente richiamare nelle norme di cui agli artt. 2, 3 e 4, fino a 29, 30 e 31, oltre che 32 e 35 e 36, a tutte le altre fonti del diritto.

L'ultima giurisprudenza delle Sez. Unite della Suprema Corte di Cassazione, se da una parte segna un arresto nella qualificazione del danno esistenziale, del quale nega dignità giuridica, autonoma, dall'altro nondimeno non disconosce, anzi sancisce la risarcibilità di tutti i pregiudizi non patrimoniali per lesione dei diritti sanciti nella Carta Costituzionale, che concorrono a determinare il danno non patrimoniale, in un'unica voce, personalizzata e che tenga conto della lesione biologica, del pregiudizio morale e di tutti gli altri danni: sicché con il presente ricorso il ricorrente domanda il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale, che deve essere quantificato attraverso il processo di personalizzazione che tenga conto dei vari aspetti e profili oggetto di lesione.

L. Responsabilità aquiliana.

Per quanto abbiamo sopra evidenziato, non c'è ombra di dubbio che la lesione dei diritti a contenuto patrimoniale e non patrimoniale, che consegue alla condotta mobbizzante sia configurabile quale fatto illecito, rilevante ex art. 2043 c.c., che sancisce il principio del *neminem laedere*, come norma di chiusura dell'ordinamento, tale da costituire l'obbligo dell'integrale risarcimento, secondo lo stesso schema della lettura costituzionalmente orientata delle norme di cui all'art. 2059 c.c., secondo il catalogo promozionale dei diritti della persona umana come sancito dalla Carta Costituzionale e dalle altre fonti del diritto, anche sovranazionali e internazionali.

M La tutela penale

Il codice penale e le leggi speciali non contemplano norme che designano tassativamente la fattispecie di cui al mobbing, che è penalmente rilevante se e in quanto lede altri diritti e beni oggetto di tutela in altre norme.

Il criterio della tassatività della fattispecie penale incriminatrice può essere ravvisato e individuato in alcune norme del codice penale:

Le lesioni all'onore, al decoro e alla reputazione trovano la loro specifica e tassativa enunciazione ai fini di tutela nella reazione punitiva dell'ordinamento, contemplata nella norma di cui all'art. 594 del codice penale che sanziona e punisce l'ingiuria, e nella norma di cui all'art. 595 del codice penale, per quanto riguarda la diffamazione, e nel caso in cui si determina lesione all'integrità psicofisica, possono essere configurabili in caso di dolo il reato di lesioni ex art. 582 del codice penale ovvero di lesioni colpose ex art. 590 del codice penale.

In alcuni casi i maltrattamenti possono integrare il reato previsto e contemplato nella norma di cui all'art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia e anche nei confronti di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l'esercizio di una professione o di un'arte), e in ultimo nella norma di cui all'art. 612 bis c.p. come introdotta nel nostro codice penale con il DLgs 23.02.09 n.11.

Effettivamente questa nuova norma segna un momento di elezione nella tutela penale anche interdittiva e preventiva di possibili ulteriori e più gravi lesioni alla dignità e agli altri diritti della persona umana:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di

una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio”.

La norma in esame stabilisce un aumento di pena «se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa», sicché evidentemente l'ambito di tutela non è limitato a quello della sfera affettivo-sentimentale, bensì coinvolge ogni ambito dell'umana esistenza, e rileva ai fini della configurabilità la costrizione ad “alterare le proprie abitudini di vita” e ciò è perfettamente configurabile nei casi di condotta mobbizzante, come quelli prima descritti.

N Criterio di quantificazione dei danni

Il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, sofferto dalla vittima del mobbing, non può che essere quantificato equitativamente, poiché è impossibile l'esatta sua determinazione, così come già precisato nella richiamata giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. Sentenza n°6572/06; Sentenza n°26972/08) e delle stesse Sezioni Semplici della Corte di Cassazione, con applicazione della norma di cui all'art. 1226 c.c. in tema di responsabilità contrattuale, e della norma di cui all'art. 2056 c.c. in tema di responsabilità extracontrattuale.

Le norme speciali in materia di processo del lavoro stabiliscono che “quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il Giudice la liquida con valutazione equitativa” (art. 432 c.p.c.). di **Ezio Bonanni**

Le morti sospette dei finanziari

LEGISLATURA 16 ATTO DI SINDACATO ISPETTIVO N° 4-04939

Atto n. 4-04939

Publicato il 5 aprile 2011

Seduta n. 533

CASSON , PEGORER , BLAZINA , FONTANA , GALPERTI , ROILO - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia. -

Premesso che:

la sezione regionale dell'Osservatorio nazionale amianto (di cui, a livello nazionale, fanno parte illustri cattedratici e legali specializzati in diritto del lavoro, quale il noto avvocato Ezio Bonanni di Roma) ha recentemente diramato un comunicato stampa, a firma del suo coordinatore, che è stato sia integralmente pubblicato su quotidiani nazionali sia riportato in sintesi dall'agenzia ANSA;

nell'ambito di questo comunicato si fa esplicito riferimento alla preoccupazione del personale della Guardia di Finanza della Friuli-Venezia Giulia per l'alto numero di iscritti tra i dipendenti nel registro regionale degli esposti all'amianto (18 persone) e per almeno quattro decessi che si sarebbero verificati tra i finanziari a causa dell'esposizione alle famigerate fibre e microfibre killer;

dai documenti acquisiti da parte di alcuni volenterosi finanziari - ai sensi del combinato disposto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2006 - emergerebbero dati inquietanti riguardo ai quantitativi di amianto compatto e friabile asportati da alcune caserme e, più in particolare, proprio dal Comando regionale delle Fiamme gialle di Passaggio S. Andrea (Trieste), nel quale, tra l'altro, operava un graduato recentemente deceduto che faceva parte della Squadra minuto mantenimento, ovvero quella composta da finanziari-operai, che in alcune circostanze ha anche manipolato eternit ed amianto, oltre ad esservi stato esposto;

l'Ufficio sicurezza sul lavoro del Comando regionale ha reiteratamente negato ai dipendenti che ne avevano fatto richiesta il previsto curriculum lavorativo, necessario per intraprendere l'iter risarcitorio previsto dalla legge n. 257 del 1992, ma che in palese contraddizione con quanto sostenuto dal Comando proprio alcuni di loro hanno ottenuto l'iscrizione nel registro degli esposti con l'avallo dell'Azienda sanitaria, a giudizio degli interroganti sicuramente più competente in materia rispetto ad alcuni ufficiali del Corpo;

dagli studi compiuti dal professor Claudio Bianchi di Monfalcone (Gorizia), insigne anatomopatologo, e dai dati statistici in possesso di altre associazioni di esposti risulterebbe che proprio nella zona di Passaggio S. Andrea, nei pressi dell'ex fabbrica Macchina di via Locchi, sarebbero decedute altre due donne per mesotelioma della pleura, elemento quest'ultimo sicuramente inquietante alla luce del quantitativo abnorme di amianto asportato dall'edificio adibito a caserma;

durante i lavori di bonifica non risulterebbe essere neppure evacuato, a titolo precauzionale, l'edificio adibito a caserma, dove, tra l'altro, vi erano alcuni finanziari accasermati ed una mensa obbligatoria di servizio,

SI CHIEDE DI SAPERE:

se corrisponda al vero che ai finanziari sia stato negato persino il curriculum lavorativo nonostante avessero preventivamente dichiarato di essere stati iscritti nel registro degli esposti all'amianto;

se risulti vero che nella caserma di Passaggio S. Andrea sarebbero state effettuate diverse opere di bonifica e che una parte di amianto sarebbe ancora presente nell'edificio;

quanti dipendenti della Guardia di finanza siano deceduti fino ad oggi per mesotelioma della pleura, ovvero per inequivocabile esposizione alle fibre dell'amianto, e perché nei confronti delle vedove non sia stato avviato il procedimento d'ufficio per l'attribuzione dei diritti previsti dalla legge n. 257 del 1992, con relativo riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e con aggiornamento delle pensioni di reversibilità;

se, in ottemperanza dell'articolo 25-septies del decreto legislativo n. 231 del 2001, siano stati aperti fascicoli presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Trieste e/o in altri Tribunali della regione;

se il Ministro dell'economia e delle finanze intenda mettere in calendario un incontro ufficiale con i componenti dell'Osservatorio nazionale amianto e quelli della sede regionale per approfondire i temi fin qui esposti;

quali provvedimenti intenda adottare nei confronti di quegli ufficiali inadempienti che hanno omesso di rilasciare i curricula e che pongono in essere un ingiustificato ostruzionismo.

<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp°=16&cid=00529996&stampa=si&toc=no>

Presunta violazione della direttiva europea

PARLAMENTO EUROPEO

SCHEMA DI DEPOSITO DI UNA INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

Destinatario: CONSIGLIO
COMMISSIONE

INTERROGAZIONI ORALI

Interrogazione orale con discussione (art. 108)

Tempo delle interrogazioni (art. 109)

INTERROGAZIONI SCRITTE

Interrogazione scritta (art. 110)

Interrogazione scritta prioritaria (art. 110,4)

A
PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/148/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 30.11.2009, SULLA PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI CONNESSI AD UN'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO durante il lavoro e delle norme di cui agli artt. 2,8 e 14 Cedu ed artt. 1,2,20,21,31,34,35,37,47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ora a pieno titolo norme di diritto comunitario ex art.6 del Trattato di Lisbona, e delle norme di cui l'art. 45,153,157,173,174, T.F.U.E..

PREMESSO CHE

L'Italia, già condannata dalla Corte di Giustizia con la decisione del 13.12.1990 nella procedura n.240/1989, per mancato recepimento della precedente direttiva n. 477/83/CEE, continua a non dare applicazione alle sue stesse norme interne, oltre che a quelle della Convenzione e della Carta dei diritti fondamentali, divenuti vincolanti con l'adozione del trattato di Lisbona, e altre norme del T.F.U.E., nonostante il drammatico aumento delle patologie asbesto correlate, e dei decessi che ne sono la conseguenza, pari a 4.000 ogni anno - come risulta dalla pubblicazione del Rapporto a cura di ISPELS del 2010 - (1229 per l'anno 2001 per i soli mesoteliomi, , cui vanno aggiunti tutti gli altri casi) a cui si aggiunge l'altrettanto drammatico bilancio dei decessi per le altre malattie professionali, e per gli infortuni sul lavoro.

Vige, inoltre, una discriminazione nel conferimento dei benefici contributivi, quali risarcimenti, per i lavoratori dell'amianto, in violazione della Direttiva del 19.12.1978, n.79/7/CEE.

Le vittime residenti nella Regione Sicilia e nella Regione Veneto, e in tutto il resto di Italia, hanno già inoltrato istanze amministrative alla Commissione, e ricorsi alla Corte Europea per i Diritti dell'uomo per denunciare la violazione delle norme sopra menzionate.

CHIEDE

1. se é a conoscenza dei fatti su esposti e quali provvedimenti possono essere intrapresi a tutela dei lavoratori italiani esposti all'amianto e/o al sinergismo di più sostanze tossiche fra cui l'amianto?
2. quali azioni possono essere intraprese per far rispettare alla Repubblica Italiana le norme comunitarie che vigono in materia e far recepire la direttiva 2009/148/CE?
3. come sono stati investiti i finanziamenti previsti per le bonifiche e per l'assistenza, erogati in favore della Repubblica Italiana, le Regioni Sicilia, Veneto e le altre regioni italiane?

Co-firmata dai seguenti deputati del Partito Democratico:

- Rosario Crocetta
- Vittorio Prodi
- Mario Pirillo
- Debora Serracchiani
- Francesco De Angelis
- Silvia Costa
- Francesca Balzani
- Luigi Berlinguer
- Antonio Panzeri
- Salvatore Caronna
- Paolo De Castro
- Sergio Cofferati
- Rita Borsellino
- David Sassoli
- Patrizia Toia
- Gianluca Susta

Per le domande di risarcimento

LEGISLATURA 16 ATTO DI SINDACATO ISPETTIVO N° 4-04872

Atto n. 4-04872

Publicato il 29 marzo 2011

Seduta n. 528

CASSON, FONTANA, ROILO, ANTEZZA, FILIPPI Marco, GALPERTI, GARRAFFA, GRANAIOLA, NEROZZI, PEGORER, SCANU, VITA - Ai Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute. -

Premesso che:

quanto meno nei primi anni '70, come sentenziato dalla Suprema Corte di Cassazione, c'era evidenza scientifica della natura cancerogena dell'amianto;

quasi 40 anni fa ha avuto inizio in Italia la mobilitazione di cittadini e di lavoratori per bandire l'amianto e i suoi effetti nocivi. Le lotte e gli scioperi iniziati in Piemonte (dove si trovavano le cave di Balangero e l'eternit di Casale Monferrato), in Friuli-Venezia Giulia (a Monfalcone e Trieste), in Veneto (a Porto Marghera) e in Lombardia (a Broni, a Seveso, alla Breda di Sesto) portarono alla sottoscrizione di accordi sindacali che prevedevano l'istituzione dei «libretti sanitari individuali», il registro dei dati ambientali di reparto nelle fabbriche, nonché i controlli delle aziende sanitarie locali sugli ambienti di lavoro. Questi accordi sindacali furono poi recepiti da leggi regionali e, successivamente, da leggi nazionali;

nel 1992, dopo oltre 20 anni di processi civili e penali, è stata approvata la legge 27 marzo 1992, n. 257, «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», che prevede il divieto di estrazione, lavorazione, utilizzo e commercializzazione dell'amianto, la bonifica degli edifici, delle fabbriche e del territorio, misure per la tutela sanitaria e previdenziale dei lavoratori ex esposti all'amianto, nonché misure per il risarcimento degli stessi e per il riconoscimento della qualifica di malattia professionale e del danno biologico;

pur troppo, in questi ultimi quasi 20 anni la predetta legge è stata solo parzialmente attuata, come pure il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, attuativo di direttive comunitarie in materia di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da esposizione ad agenti climatici, fisici e biologici, mentre sono aumentati progressivamente i decessi per tumore causati da esposizione all'amianto; per oltre un decennio sono rimasti non attuati aspetti fondamentali di tale normativa, come la mappatura della presenza dell'amianto nel nostro Paese, la previsione dei piani regionali di bonifica, la creazione del registro degli ex esposti e dei mesoteliomi; solo nel 1999 si è svolta la 1a Conferenza governativa sull'amianto che ha consentito una verifica dello stato di attuazione della legge;

a fronte di questi ritardi il registro nazionale dei mesoteliomi - finalmente realizzato alla fine del marzo 2004 - registrava 9.166 casi di decesso, come è confermato dall'ultimo rapporto del maggio 2010;

è importante sottolineare, però, che si tratta di dati molto parziali, sia perché, a quella data, molte Regioni non avevano ancora provveduto alla creazione del registro degli ex esposti, sia perché si tratta di decessi avvenuti in strutture ospedaliere, rimanendo quindi sommerso e sconosciuto il numero dei decessi «non ufficiali»;

per diversi anni i militari non sono stati presi in considerazione quali soggetti a cui spettassero i benefici previsti dalla legge n. 257 del 1992, sebbene la normativa fosse chiaramente estesa a tutto il personale militare e, in generale, a tutti i soggetti esposti per motivi lavorativi all'amianto; alcuni militari della Guardia di finanza, ad esempio, sia in servizio che in congedo, che svolgono o hanno svolto il proprio servizio nelle aree portuali di Trieste, partecipando assieme ai lavoratori portuali al controllo analitico delle merci provenienti dallo sbarco o destinate all'imbarco, operando a bordo o sottobordo delle navi, sulla banchina, nei capannoni, hanno richiesto al comando regionale del Friuli-Venezia Giulia il rilascio del proprio curriculum lavorativo, necessario per presentare istanza di riconoscimento dei benefici di legge previsti dalla legge n. 257 del 1992;

il rilascio del curriculum lavorativo è un atto dovuto, non discrezionale e non negoziabile;

alcuni militari della Guardia di finanza, sia in servizio che in congedo, che svolgono o hanno svolto il proprio servizio nelle aree portuali di Trieste, hanno ricevuto l'iscrizione presso il registro regionale degli esposti all'amianto;

il comando regionale Friuli-Venezia Giulia della Guardia di finanza non ha accolto l'istanza di rilascio del curriculum lavorativo, appellandosi all'articolo 3 del decreto interministeriale 27 ottobre 2004 (allegato 2 del decreto; articolo 2, commi 1 e 2), e nel caso specifico perché la caserma della Guardia di finanza «Fratelli Bandiera», a Trieste, in molo Fratelli Bandiera, ex sede della 19 legione della Guardia di finanza, ora comando regionale (come si legge nella lettera del comando 23 aprile 2009) «non risulta esposta a inquinamento da amianto oltre i limiti di legge, né risulta esposta ad amianto oltre i limiti di legge la zona (peraltro sede di numerose abitazioni, uffici ed impianti sportivi) vicina all'immobile ex Fabbrica Macchine»;

evidente è l'assurdità di tale risposta, in quanto il rischio amianto non conosce la distinzione in mansioni e classi sociali, essendo un killer spietato e implacabile;

con sentenza n. 187 del 29 giugno 2009 il tribunale di Trieste, sezione lavoro, ha stabilito che nell'area portuale di Trieste, tra il 1973 e il 1996, era presente una concentrazione di amianto sufficiente a far scattare a favore degli operatori portuali i benefici di cui alla legge n. 257 del 1992;

anche in Veneto si assiste al mancato riconoscimento dei lavoratori esposti all'amianto, che perciò stesso debbono continuare ad agire giudiziariamente per ottenere quello che è un loro diritto a copertura costituzionale, e intanto si ammalano di patologie asbesto correlate, come per il caso dei lavoratori del sito ALCOA Allumix, che mentre avevano in corso la causa si sono ammalati in gran numero e pur avendo guadagnato il diritto a pensione per effetto della sentenza del Tribunale di Venezia, si ritrovano ora con una lesione irreversibile alla loro salute;

il decreto ministeriale 27 ottobre 2004 all'articolo 3 dispone quanto segue:

«1. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL.

2. La domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto, predisposta secondo lo schema di cui all'allegato 1, deve essere presentata alla sede INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a pena di decadenza dal diritto ai benefici pensionistici di cui all'articolo 2, comma 1. Per data di presentazione della domanda si intende la data di arrivo alla sede INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata. I lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1, che hanno già presentato domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto alla data del 2 ottobre 2003 devono ripresentare la domanda.

3. L'avvio del procedimento di accertamento dell'INAIL è subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 2, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risulti l'adibizio-

ne, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività lavorative di cui al medesimo articolo 2, comma 2, comportanti l'esposizione all'amianto.

4. Le controversie relative al rilascio ed al contenuto dei curricula sono di competenza delle direzioni provinciali del lavoro.

5. Nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile, il curriculum lavorativo di cui al comma 3 è rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro, previa apposite indagini.

6. Ai fini dell'accertamento dell'esposizione all'amianto, il datore di lavoro è tenuto a fornire all'INAIL tutte le notizie e i documenti ritenuti utili dall'Istituto stesso. Nel corso dell'accertamento, l'INAIL esegue i sopralluoghi ed effettua gli incontri tecnici che ritiene necessari per l'acquisizione di elementi di valutazione, ivi compresi quelli con i rappresentanti dell'azienda e con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'azienda stessa.

7. Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'INAIL si avvale dei dati delle indagini mirate di igiene industriale, di quelli della letteratura scientifica, delle informazioni tecniche, ricavabili da situazioni di lavoro con caratteristiche analoghe, nonché di ogni altra documentazione e conoscenza utile a formulare un giudizio sull'esposizione all'amianto fondato su criteri di ragionevole verosimiglianza.

8. La certificazione della sussistenza e della durata dell'esposizione all'amianto deve essere rilasciata dall'INAIL entro un anno dalla conclusione dell'accertamento tecnico.

9. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, continuano a trovare applicazione le procedure di riconoscimento dell'esposizione all'amianto seguite in attuazione della previgente disciplina, fermo restando, per coloro i quali non abbiano già provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda di cui al comma 2 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Il lavoratore in possesso della certificazione rilasciata dall'INAIL presenta domanda di pensione all'ente previdenziale di appartenenza che provvede a liquidare il trattamento pensionistico con i benefici di cui al presente decreto»;

l'associazione Osservatorio nazionale amianto Onlus, e decine e decine di lavoratori del sito ALCOA Allumix, e di altri siti del Veneto, per quanto consta agli interroganti, sono stati costretti a rivolgersi ad un legale, al fine di ottenere la più ampia tutela, con applicazione delle norme vigenti;

il mancato rilascio del certificato di esposizione ai lavoratori del sito ALCOA Allumix e di altri siti del Veneto e del resto d'Italia, pur in presenza di amianto a matrice friabile e compatta, con qualificata e ultradecennale esposizione, è lesivo dei diritti delle parti, ma soprattutto impedisce di poter accedere al trattamento pensionistico e determina il proseguire dell'attività di lavoro in ambiente morbigeno anche per coloro che sono ora affetti da patologie asbesto correlate che si vanno aggravando, e con aumento del rischio per coloro che non sono ancora ammalati;

mentre i lavoratori si ammalano e muoiono, il Governo ha varato il decreto attuativo del Fondo per le vittime dell'amianto non solo con assoluto ritardo (perché l'art. 1, comma 246, della legge n. 244 del 2007 imponeva all'Esecutivo di disporre entro 90 giorni l'adozione del decreto ai fini dell'organizzazione del Fondo e per le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, decreto invece venuto alla luce soltanto in data 12 gennaio 2012, a quasi 3 anni dalla scadenza del termine), ma addirittura con una limitazione ed un restringimento della platea degli aventi diritto, che si ritiene del tutto illegittima: la norma di cui all'art. 1, comma 241, della legge n. 244 specifica incontrovertibilmente che sono beneficiari e portatori del diritto alle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto "tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra fiberfrax"; mentre nell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministero delle finanze del 12 gennaio 2011, si stabilisce che "hanno diritto alla prestazione del Fondo i titolari di rendita (...) erogata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124", quindi con illegittima esclusione di tutte quelle vittime che non hanno contratto la patologia per motivi di lavoro e delle vittime non assicurate presso l'INAIL, o semplicemente alle quali l'INAIL non ha riconosciuto la patologia come professionale, ovvero non l'ha ritenuta indennizzabile, perché con grado di inabilità inferiore al 16 per cento;

in data 11 marzo 2011, l'associazione Osservatorio nazionale amianto Onlus e singoli cittadini vittime dell'amianto e loro familiari hanno presentato ricorso al TAR del Lazio, per ottenere, con la declaratoria di illegittimità della norma regolamentare, anche il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 104 del 2010, con domanda cautelare atipica, ai fini della sostituzione della definizione regolamentare, impugnata, con quella legale di cui all'art. 1, comma 241, della legge n. 244 del 2007, che conferisce il diritto "in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto correlate per esposizione all'amianto e alla fibra fiberfrax",

SI CHIEDE DI SAPERE:

se il Governo sia a conoscenza della rilevata illegittimità delle norme di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emesso in data 12 gennaio 2011, e della loro impugnazione, per ottenerne intanto provvedimenti interdittivi e sostitutivi ex art. 55 decreto legislativo n. 104 del 2010, e nel merito la dichiarazione di illegittimità in uno alla domanda di risarcimento dei danni, anche per il ritardo con il quale è stato emesso il decreto, oltre i termini di cui all'art. 1, comma 246, della legge n. 244 del 2007;

se il Governo e i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del fatto che, mentre l'INAIL non adempie alle sue finalità istituzionali, i lavoratori continuano a rimanere esposti all'amianto, ad ammalarsi ed a morire;

quali iniziative intenda assumere per far fronte alla drammatica condizione dei lavoratori esposti e vittime dell'amianto, sia nel sito ALCOA Allumix, che in altri siti del Veneto e del resto d'Italia;

se non ritenga opportuno promuovere una revisione del decreto interministeriale 12 gennaio 2011 con il quale sono state espropriate illegittimamente tutte quelle vittime dell'amianto, affette da patologie asbesto correlate, titolari del diritto soggettivo alle prestazioni di cui al Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'art. 1, comma 241, della legge n. 244 del 2007, solo perché non sono assicurate l'INAIL, o perché l'INAIL non ha riconosciuto la patologia come malattia professionale, ovvero perché ha erogato una prestazione diversa dalla rendita.

Un po' di notizie rubate all'oblio della cronaca

Amianto da Sacelit indennizzo 7 mln a vittime Senigallia 80 risarcimenti per ex dipendenti e familiari

SENIGALLIA (ANCONA), 19 MAR - Sono un'ottantina, tra familiari di ex dipendenti della Sacelit di Senigallia deceduti, ed ex addetti malati, le persone che hanno ottenuto dalla società bergamasca un risarcimento complessivo di 6 milioni ed 830 mila euro, per i danni subiti a causa dell'esposizione all'asbesto. La trattativa è stata condotta dall'Associazione locale Lotta all'Amianto. In preparazione un'altra cinquantina di ricorsi.

Guerra all'amianto Il Comune paga la bonifica della fibra killer

Pessano, in un anno rimossi 13mila metri quadrati. Basta presentare la fattura dei lavori effettuati per un contributo di 500 euro. Ecco le novità che ci arrivano dalla Martesana.

Pessano con Bornago si sta dimostrando un Comune attento alle tematiche ambientali. Da cinque anni, Pessano con Bornago è impegnato nella lotta contro un nemico «invisibile» particolarmente difficile da sconfiggere: l'amianto. Nel tentativo di sensibilizzare la cittadinanza e rimuovere definitivamente quello che tra gli anni '60 e '70 era il materiale da costruzione più diffuso, l'amministrazione guidata da Giuseppe Caridi ha avvia-

to, nel 2007, un bando interamente finanziato con fondi comunali, per supportare i cittadini interessati alla bonifica. Il budget annuale accantonato ad hoc è stato fissato tra i 10 e i 15 mila euro.

Il passaparola tra cittadini e addetti ai lavori ha fatto il resto: dopo i primi due anni di assestamento con, rispettivamente, 1.045 e 1.727 metri quadrati di fibra killer rimossa, nel 2009 c'è stato un vero e proprio cambio di ritmo, con ben 6.000 metri quadrati completamente bonificati. L'attività è stata capillare: grazie al supporto finanziario del Comune, che ha coperto i costi per il piano di sicurezza con tetto di 500 euro pro capite, è stato possibile intervenire in condomini, autorimesse, edifici rustici per ripulire coperture e lastre dismesse e abbandonate.

I dati dell'ultimo anno lasciano ben sperare: nel 2010 c'è stato un importante salto di qualità, con 13.035 metri quadrati resi definitivamente non pericolosi. Rilevanti anche i dati riguardanti la piscina comunale: mille i metri quadrati di eternit rimossi e sostituiti con un impianto fotovoltaico.

Il segreto del successo sta tutto nella semplicità: la procedura è stata snellita per non scoraggiare i cittadini. Grande agilità anche nelle operazioni di copertura dei costi: è sufficiente presentare la fattura dei lavori effettuati, accompagnata dal piano di smaltimento, che definisce quantità e impianti a cui si fa ricorso, per ricevere il contributo comunale di 500 euro previsto dal bando.

«Sono risultati straordinari – sottolinea con soddisfazione l'assessore all'Ambiente Emilio Galbiati – Pessano è tra i pochi comuni ad aver finanziato l'operazione con fondi interamente municipali. Ci auguriamo che la prossima amministrazione continui su questa strada. La bonifica è un contributo concreto per la salvaguardia ambientale e la salute pubblica». L'obiettivo per il 2011 è rendere Pessano e tra i pochi comuni della Martesana completamente liberi dall'amianto».

Breda, un altro ex operaio vittima dell'amianto

Il mesotelioma, il tumore dell'amianto, si è portato via un altro ex lavoratore della Breda. È il terzo in tre mesi. L'incidenza (la fonte è l'Airc) è di 3.4 casi di mesotelioma ogni 100.000 uomini e 1.1 ogni 100.000 donne. Tre morti in tre mesi non si erano mai verificati da quando questo dramma è cominciato. Nel 2009 si era verificato un decesso di un ex lavoratore e nel 2008, ce n'era stato un altro, sempre per mesotelioma.

La vittima aveva 73 anni aveva lavorato in via Ciliegiole per almeno 35 anni, come saldatore e come magazziniere. La famiglia ci ha chiesto riserbo sul nome. «Nostro padre – ci hanno spiegato i figli – ha vissuto tutto in silenzio e non avrebbe voluto clamore». Il mesotelioma era stato diagnosticato un anno e mezzo fa e il caso aveva avuto i riconoscimenti di legge. L'autorità sanitaria ha fatto la segnalazione alla magistratura e la famiglia è in attesa delle decisioni della Procura, se interverrà o meno effettuare l'autopsia.

L'esame, normalmente, viene disposto nonostante che non vi siano processi né indagini in corso, sia in previsione di accertamenti di natura previdenziale che per eventuali altri procedimenti che venissero aperti, in maniera da non dover ricorrere, in un secondo momento, al triste compito della riesumazione delle salme.

Le morti d'amianto non possono essere dimenticate. Ne fa una personale e dolente crociata il presidente del consiglio comunale Marco Vettori che fondò, quando ancora lavorava alla Breda come saldatore, la prima commissione amianto, negli anni '90, inaugurando una intensa stagione di lotta per la rivendicazione di diritti che portò anche allo sviluppo di un lungo processo penale che prese in esame 170 decessi sospetti e che si è concluso,

nel 2008, con la conferma, in appello, dell'assoluzione degli ex dirigenti dello stabilimento dall'accusa di omicidio colposo. Una lotta che, per certi aspetti, non è ancora finita.

Sono a rischio le bonifiche per mancanza di fondi

«Entro pochi mesi bonifiche amianto ferme per mancanza di fondi. Intervenga il ministro Prestigiacomo».

Si è svolta a Roma presso il ministero dell'Ambiente la «Conferenza dei Servizi» per i siti di interesse nazionale tra cui Casale e l'area dell'ex Ussl 76 per l'inquinamento da amianto causato da Eternit. Invitati a Roma per partecipare ai lavori Casale e altri Comuni della zona, Provincia, Regione, Parco del Po, Arpa (Polo Amianto) e ASL (Centro Regionale Amianto).

E proprio in vista della conferenza dei servizi di Roma organizzazioni sindacali e Associazione vittime e familiari amianto hanno scritto ieri una lettera al ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo e per conoscenza all'assessore regionale all'Ambiente, al sindaco di Casale, al presidente della Provincia e al prefetto di Alessandria.

Nella lettera pongono la questione fondamentale del «rifianziamento del piano di bonifica di interesse nazionale riguardante gli interventi di bonifica e di smaltimento, di organizzazione, controllo e monitoraggio da parte del personale dedicato dal Comune di Casale e dall'ARPA».

La preoccupazione è relativa al «mancato rifianziamento che provocherà entro pochi mesi il blocco dell'attività».

Per questo le associazioni hanno invitato il ministero a disporre un «congruo acconto per la prosecuzione delle attività», ricordando la strage causata dall'amianto e l'estrema serietà della proble-

matica ambientale che investe il casalese.

Così i terreni diventano discariche di amianto

Operazione della Finanza a Grottaglie e Roccaforzata, nel tarantino: individuate aree di 2mila mq con 360 tonnellate di rifiuti. Due discariche abusive di oltre duemila mq sono state sequestrate dalla guardia di finanza a Grottaglie e Roccaforzata: lì erano state staccate oltre 360 tonnellate di rifiuti speciali.

I finanzieri hanno accertato la presenza di materiale edile di risulta, onduline in fibre di cemento contenenti amianto, pneumatici, materiale ferroso e plastico. Due persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria.

Il rapporto dell'Ispra parla chiaro L'amianto è ancora il pericolo numero uno

I dati parlano chiaro: nonostante siano passati 18 anni dalla sua messa al bando, l'amianto è ancora presente in Italia e non poco. A rivelarlo l'Ispra che nell'edizione 2010 del Rapporto Rifiuti Speciali dedica, per la prima volta, una parte proprio all'amianto.

Gli scarti nazionali che ancora contengono l'elemento tossico nel 2008 ammontano a 321.123 tonnellate provenienti, per il 91,9% (circa 286 mila tonnellate), da materiale da costruzione. Segno evidente che lo smantellamento in atto lungo la penisola è tutt'altro che in

fase conclusiva. I rimanenti 7,7% e 0,4%, parti residuali ma ancora esistenti, arrivano rispettivamente da materiali isolanti e da pastiglie per freni delle macchine e dalle apparecchiature fuori uso (RAEE).

Ma qual'è la regione che produce più rifiuti speciali pericolosi provenienti in particolare dai materiali da costruzione? E soprattutto come vengono gestiti? Il primato per la produzione spetta alla Lombardia con ben 104,095 tonnellate, seguita a distanza dall'Emilia Romagna (circa 41mila) e dal Veneto (oltre 34 mila). Questa tipologia di scarto, viene smaltita principalmente in discarica e in minima parte avviata a deposito preliminare, per legge, nel quale non dovrebbero rimanere più di una anno.

La Lombardia ad esempio conferisce in discarica circa la metà del quantitativo prodotto, quasi 52 mila (45 mila tonnellate) tonnellate e si conferma al primo posto anche per questa categoria. Sul podio del conferimento in discarica sale anche il Lazio con quasi 39 mila tonnellate. I rifiuti speciali in questione vengono avviati in deposito preliminare principalmente in Veneto che, con questo metodo, ha gestito nel 2008 ben 10.192 tonnellate, rivelandosi la regione con la maggiore quantità di avviamento.

Complessivamente, al di là della provenienza, i rifiuti speciali pericolosi gestiti in discarica ammontano a 132.718 tonnellate (il 16% in più rispetto al 2007), stesso trend di quelli riposti in depositi preliminari che risultano nel 2008 33.230 tonnellate, 16 mila in più rispetto all'anno precedente. Un piccolo accenno meritano anche gli scarti da materiale isolante che contengono amianto: circa il 43% arriva all'Ilva di Taranto, mentre circa il 57% ad una discarica comunale piemontese.

Livorno diventa una provincia eternit free. Togli l'Eternit e metti il fotovoltaico

La prima provincia Toscana ad aderire alla campagna "Province Eternit Free" è quella di Livorno che va a rimpinguare la lista delle 23 provincie e due regioni italiane che hanno aderito al progetto "liberaci dall'amianto" promosso dalle associazioni Legambiente ed Esco Azzerà Co2.

Il protocollo di intesa è stato sottoscritto in questi giorni e prevede la bonifica delle coperture in eternit di capannoni agricoli ed industriali sostituendo la copertura in eternit con quelle fotovoltaiche. I p

roprietari possono ospitare almeno 200 KW di energia fotovoltaica investendoci da soli oppure affittare la copertura all'associazione AzzeràCO2 la quale provvederà a sue spese alla bonifica dell'amianto, alla sostituzione della copertura con quella fotovoltaica in cambio di una cessione temporanea della copertura per 20 - 25 anni.

Prevenzione Un test veloce permetterà di individuare il rischio di ammalarsi da amianto

Test precoce per il tumore causato dalla fibra killer. Un'arma in più per combattere il tumore da amianto. Un gruppo di ricercatori della New York University

ha messo a punto un test per la diagnosi precoce del mesotelioma pleurico, che colpisce le membrane intorno ai polmoni. Una scoperta importante perché questo male, che ogni anno causa nel mondo 15 e 20 mila morti, è asintomatico nella fase iniziale e quindi difficilmente individuabile

Quella brutta abitudine di lasciare per strada lastre di amianto

A Forlì la polizia municipale, in seguito ad una segnalazione, ha individuato diverse lastre di eternit abbandonate accanto ad un cassonetto dei rifiuti in via del Cippo a Pievequinta

L'amianto, del peso complessivo di circa 230 kg, è stato posto sotto sequestro e sul posto è intervenuto il personale dell'Arpa e una ditta specializzata per il recupero del materiale. Il materiale nocivo è tenuto in custodia da Hera ed è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Sono in corso le indagini in quanto i codici impressi nelle lastre di amianto hanno consentito di risalire alla ditta produttrice del pericoloso materiale. L'acquisizione dei dati contenuti nei registri rende più che probabile l'individuazione del responsabile del reato.

A Ravenna il pericolo della fibra killer è entrato in campagna elettorale

Incredibile a dirsi ma c'è un posto in Italia dove durante una campagna elettorale un candidato a sindaco ha sentito l'esigenza

di puntare l'attenzione su uno dei principali attentatori della nostra salute del passato e del presente. E, purtroppo del futuro.

Si chiama Samantha Pelizzoli l'outsider della campagna elettorale di Ravenna che ha organizzato, l'11 marzo un convegno sull'amianto cogliendo l'occasione anche per presentare il libro "Amianto, storia di un serial killer", di Stefania divertito. oltre all'autrice era presente anche il giudice rivero che si è contraddistinto per le sue sentenze a favore dei lavoratori e per le sue battaglie contro l'amianto.

Una sala affollatissima ha animato l'incontro e il dibattito successivo.

Tra i vari aspetti è emerso il tema dei vigili del fuoco che da anni cercano di ottenere giustizia per l'avvenuta esposizione in caso di incendio e a causa dei dispositivi individuali di protezione che contenevano proprio l'amianto fino a pochi anni fa.

Inoltre molti cittadini hanno chiesto alla candidata di impegnarsi a istituire uno sportello informativo per poter univocamente trovare risposte alle domande più frequenti, del tipo: come faccio a smaltire le lastre di eternit che ci sono sul tetto? A chi compete il controllo? c'è un modo per ammortizzare le spese, che sono ingenti, in caso di bonifica? Se il mio vicino possiede un tetto di amianto, come posso io costringerlo a rimuoverlo o a incapsularlo visto che il suo sgretolamento può essere nocivo per la mia salute?

La candidata si è impegnata a realizzare questo sportello.

Il responso lo avremo soltanto dopo l'apertura delle urne elettorali.

